

# COMUNE DI VOLPIANO



# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

adeguato al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con  
D.C.R. n.347-45856 del 28/11/2017

Approvato con D.C.C. n..... del .....

I REDATTORI

*Arch. Enrico BONIFETTO*

*Arch. Monica VERONESE*

GIUGNO 2018

<b><u>PARTE PRIMA</u></b>	07
<b>PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA</b>	07
<b>CAPO I</b>	
<b>Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi</b>	<b>07</b>
Articolo 1	Superficie territoriale (ST) ..... 07
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF)..... 07
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT) ..... 07
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)..... 07
Articolo 5	Carico urbanistico (CU)..... 08
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT) ..... 08
Articolo 7	Sedime ..... 08
Articolo 8	Superficie coperta (SC)..... 08
Articolo 9	Superficie permeabile (SP) ..... 09
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)..... 09
Articolo 11	Indice di copertura (IC)..... 09
Articolo 12	Superficie totale (S Tot)..... 09
Articolo 13	Superficie lorda (SL)..... 09
Articolo 14	Superficie utile (SU) ..... 10
Articolo 15	Superficie accessoria (SA)..... 10
Articolo 16	Superficie complessiva (S Com)..... 10
Articolo 17	Superficie calpestabile (S Ca)..... 11
Articolo 18	Sagoma ..... 11
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V)..... 11
Articolo 20	Piano fuori terra ..... 12
Articolo 21	Piano seminterrato ..... 12
Articolo 22	Piano interrato ..... 12
Articolo 23	Sottotetto ..... 12
Articolo 24	Soppalco ..... 12
Articolo 25	Numero dei piani (NP)..... 12
Articolo 26	Altezza lorda (HL)..... 12
Articolo 27	Altezza del fronte (HF) ..... 13
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H) ..... 13

Articolo 29	Altezza utile (HU) .....	13
Articolo 30	Distanze (D) .....	14
Articolo 31	Volume tecnico .....	14
Articolo 32	Edificio .....	14
Articolo 33	Edificio Unifamiliare .....	15
Articolo 34	Pertinenza .....	15
Articolo 35	Balcone.....	15
Articolo 36	Ballatoio.....	15
Articolo 37	Loggia/Loggiato.....	15
Articolo 38	Pensilina .....	15
Articolo 39	Portico/Porticato .....	15
Articolo 40	Terrazza .....	15
Articolo 41	Tettoia.....	15
Articolo 42	Veranda.....	15
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT).....	16
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF) .....	16
<b>CAPO II</b>	<b>Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.....</b>	<b>17</b>
 <b><u>PARTE SECONDA</u>.....</b>		<b>34</b>
<b>DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....</b>		<b>34</b>
		34
<b>TITOLO I</b>	<b>Disposizioni organizzative e procedurali.....</b>	
<b>CAPO I</b>	<b>SUE, SUAP e organismi consultivi.....</b>	<b>34</b>
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale.....	34
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	36
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	36
<b>CAPO II</b>	<b>Altre procedure e adempimenti edilizi.....</b>	<b>37</b>
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	37
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	37
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	38
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	38
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	39
Articolo 53	Pareri preventivi.....	40
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	40

Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio...	40
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	40
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	41
<b>TITOLO II</b>	<b>Disciplina dell'esecuzione dei lavori.....</b>	<b>42</b>
<b>CAPO I</b>	<b>Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....</b>	<b>42</b>
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....	42
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.....	42
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	42
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....	43
<b>CAPO II</b>	<b>Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....</b>	<b>44</b>
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	44
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.....	44
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	45
Articolo 65	Cartelli di cantiere.....	46
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	46
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	47
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	47
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	47
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	47
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....	48
<b>TITOLO III</b>	<b>Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali.....</b>	<b>49</b>
<b>CAPO I</b>	<b>Disciplina dell'oggetto edilizio.....</b>	<b>49</b>
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	49
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	49
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	50
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	50
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	51
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	51
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	52
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	52
<b>CAPO II</b>	<b>Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....</b>	<b>53</b>
Articolo 80	Strade.....	53
Articolo 81	Portici.....	53
Articolo 82	Piste ciclabili.....	53



Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....	82
Articolo 128	Recinzioni.....	82
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	82
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	83
Articolo 131	Piscine.....	83
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici.....	84
<b>TITOLO IV</b>	<b>Vigilanza e sistemi di controllo.....</b>	<b>86</b>
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.....	86
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	86
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	86
<b>TITOLO V</b>	<b>Norme transitorie.....</b>	<b>88</b>
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio.....	88
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento.....	88

# PARTE PRIMA

## PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE

### DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

---

#### CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

---

##### Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.*

*Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.*

##### Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.*

*Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.*

##### Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT )

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>).*

*Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).*

##### Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati ( $m^2/m^2$ ).*

*Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ( $IF=SL/SF$ ).*

#### **Articolo 5 Carico urbanistico (CU)**

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Il carico urbanistico si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

#### **Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)**

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.*

#### **Articolo 7 Sedime**

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Il sedime si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

#### **Articolo 8 Superficie coperta (SC)**

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie coperta si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture*

## **Articolo 9 Superficie permeabile (SP)**

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

## **Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)**

### **a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

### **b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).*

## **Articolo 11 Indice di copertura (IC)**

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).*

## **Articolo 12 Superficie totale (STot)**

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie totale si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (S Tot).*

## **Articolo 13 Superficie lorda (SL)**

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie lorda si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.*

#### **Articolo 14 Superficie utile (SU)**

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie utile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.*

#### **Articolo 15 Superficie accessoria (SA)**

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

##### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.  
Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.*

#### **Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)**

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria  
(SC = SU + 60%SA)

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).*

### **Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)**

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).*

### **Articolo 18 Sagoma**

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.*

### **Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)**

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Il volume si misura in metri cubi (m<sup>3</sup>).*

*Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.*

## **Articolo 20 Piano fuori terra**

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 21 Piano seminterrato**

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 22 Piano interrato**

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 23 Sottotetto**

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.*

## **Articolo 24 Soppalco**

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

## **Articolo 25 Numero dei piani (NP)**

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.*

*Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.*

*Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.*

## **Articolo 26 Altezza lorda (HL)**

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'altezza lorda si misura in metri (m).*

*Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).  
Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.*

### **Articolo 27 Altezza del fronte (HF)**

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.*

*Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).*

*Il Comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.*

*Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.*

### **Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)**

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'altezza del fronte si misura in metri (m).*

*Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).*

### **Articolo 29 Altezza utile (HU)**

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'altezza utile si misura in metri (m).*

*Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.*

### **Articolo 30 Distanze (D)**

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La distanza si misura in metri (m).*

*Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).*

*Il Comune può definire la distanza dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.*

*Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.*

### **Articolo 31 Volume tecnico**

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.*

*Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....*

### **Articolo 32 Edificio**

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

### **Articolo 33 Edificio Unifamiliare**

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

### **Articolo 34 Pertinenza**

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

### **Articolo 35 Balcone**

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

### **Articolo 36 Ballatoio**

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

### **Articolo 37 Loggia/Loggiato**

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

### **Articolo 38 Pensilina**

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

### **Articolo 39 Portico/Porticato**

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

### **Articolo 40 Terrazza**

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

### **Articolo 41 Tettoia**

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

### **Articolo 42 Veranda**

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

## **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.*

*Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.*

### **Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati ( $m^3/m^2$ ).*

*L'indice di densità territoriale ( $DT=V/ST$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

*Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.*

### **Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

*L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati ( $m^3/m^2$ ).*

*L'indice di densità fondiaria ( $DF=V/SF$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

*Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.*

---

## CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

---

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla **normativa regionale vigente** e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

### **a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso**

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)).

### **b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi**

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

### **c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa**

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare, si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it).

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle **disposizioni regionali** è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del **Comune di Volpiano**.

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

<b>A.</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 ( <i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i> )
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 ( <i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i> ), in particolare Capo II
	<b>A.1 Edilizia residenziale</b>
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 ( <i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i> )
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET ( <i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i> )
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 ( <i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i> )
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET ( <i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i> )
	<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 ( <i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 ( <i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 25 e 26
	<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 ( <i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 ( <i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ( <i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i> ), in particolare articolo 11

<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 ( <i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> ) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
<b>B.</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>
	<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i> )
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i> ), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 ( <i>Legge urbanistica</i> ), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 ( <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i> ), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ( <i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 23
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 ( <i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i> )

	<b>B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)</b>
	<b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 ( <i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i> ), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 ( <i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i> )

	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i> ), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 ( <i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
	<b>B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 ( <i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i> ) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 ( <i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i> )
	<b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b>
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 ( <i>Codice della navigazione</i> ), in particolare articoli 707, 714 e 715
	<b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b>
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 ( <i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 ( <i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i> ), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
	<b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b>
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 29
	<b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dic. 2006, n. 15/R ( <i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"</i> )
	<b>B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali</b>
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 ( <i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i> ), in particolare articolo 19

<b>B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori</b>	
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteria, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> ), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
<b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>	
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 ( <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 ( <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 ( <i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i> ), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 ( <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 ( <i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 ( <i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i> )
	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 ( <i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i> )
	LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 ( <i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 ( <i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"</i> )
<b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 ( <i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i> ). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 ( <i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e</i>

	<i>sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 )</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 ( <i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i> )
	<b>B.2.10 Demanio fluviale e lacuale</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dic. 2004, n. 14/R ( <i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 200, n. 12"</i> )
	<b>B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste</b>
	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 ( <i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i> )
	<b>B.3 Servitù militari</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 ( <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 ( <i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i> ) in particolare il Titolo VI ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 ( <i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i> )
	<b>B.4 Accessi stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 ( <i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i> ), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 ( <i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i> )
	<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 ( <i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 ( <i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 ( <i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i> )
	<b>B.6 Siti contaminati</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 ( <i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i> )

		LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 ( <i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)</i> )
		LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 ( <i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i> ), in particolare articolo 43
<b>C.</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>	
	<b>C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ( <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i> ), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
		LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 ( <i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i> )
	<b>C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ( <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i> ), in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 ( <i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 ( <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i> )
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 ( <i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i> )
		LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 ( <i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i> )
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 ( <i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i> )
		LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 ( <i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R ( <i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 ( <i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i> )
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 ( <i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i> )

<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>	
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 ( <i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i> )
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 ( <i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	<b>LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i>)</b>
<b>C.4 Vincolo idraulico</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 ( <i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i> ) in particolare Titolo VI, Capo I ( <i>Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 ( <i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i> ), in particolare articolo 89 ( <i>Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali</i> )
<b>C.5 Aree naturali protette</b>	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 ( <i>Legge quadro sulle aree protette</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i>)</b>
	<b>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (<i>Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"</i>)</b>
<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 ( <i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 ( <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i> )
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")</b>

	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 ( <i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 ( <i>Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014</i> )
	In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
<b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ) in particolare Parte Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 ( <i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 ( <i>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi</i> )
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 ( <i>Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ( <i>Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i> )
<b>D.</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>
	<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 ( <i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> ), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 ( <i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> )
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 ( <i>Testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 ( <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i> ) in particolare Allegato 1 ( <i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i> ) Allegato A ( <i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i> )

	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i> )
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 ( <i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 ( <i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i> )
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 ( <i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 ( <i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 ( <i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 ( <i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 ( <i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i> )
	<b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	<b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 ( <i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 ( <i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i> )
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 ( <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i> ), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 ( <i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e</i>

		<i>agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 ( <i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i> )
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 ( <i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i> )
<b>D.5 Sicurezza degli impianti</b>		
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 ( <i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 ( <i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i> )
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
<b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 ( <i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 ( <i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i> )
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 ( <i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 ( <i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 ( <i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i> )
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 ( <i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29</i>

	<i>dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</i>
	<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 ( <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i> )
	DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 ( <i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (<i>Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279</i>)</b>
	<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 ( <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 ( <i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 ( <i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 ( <i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ( <i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 ( <i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015

		<i>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 <i>(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 <i>(Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 <i>(Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)</i>
		<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 <i>(Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</i>
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 <i>(Legge quadro sull'inquinamento acustico)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 <i>(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 <i>(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 <i>(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4</i>
		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 <i>(Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico)</i> , in particolare articoli 10, 11 e 14
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 <i>(Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 <i>(Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 <i>(Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi</i>

		<i>dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)</i>
	<b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b>	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 ( <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i> ), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 ( <i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i> )
		<b>LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23</b> ( <i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i> )
	<b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte terza, Sezione II ( <i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i> )
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> )
		<b>LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22</b> ( <i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i> )
		<b>LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6</b> ( <i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i> )
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 ( <i>Piano di Tutela delle Acque</i> )
	<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico</b>	
		<b>LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43</b> ( <i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i> )
<b>E.</b>	<b>REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>	
	<b>E.1 Strutture commerciali</b>	
		<b>LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28</b> ( <i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i> )
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 ( <i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i> )

<b>E.2 Strutture ricettive</b>	
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 ( <i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i> )
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 ( <i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i> ), in particolare Allegati A e B
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 ( <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i> )
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 ( <i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i> )
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R ( <i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'</i> ), in particolare Allegato A
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 ( <i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i> ), in particolare Capo II, artt. 4-21
	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R ( <i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'</i> ), in particolare Allegato A
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 ( <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i> )
<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 ( <i>Disciplina dell'agriturismo</i> ), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 ( <i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i> ), in particolare articoli 8 e 9
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R ( <i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i> )
<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>	
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 ( <i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i> ), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 ( <i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i> )
<b>E.5 Sale cinematografiche</b>	
	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 ( <i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17</i> ) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R</i> )

<b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 ( <i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i> )
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 ( <i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i> )
<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>	
<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 ( <i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 ( <i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i> ), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 ( <i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i> )
<b>E.9 Impianti sportivi</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 ( <i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i> ) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 ( <i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 ( <i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i> )
<b>E.10 Strutture Termali</b>	
<b>E.11 Strutture Sanitarie</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 ( <i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i> ), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 ( <i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i> )
<b>E.12 Strutture veterinarie</b>	
<b>E.13 Terre crude e massi erratici</b>	
	LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 ( <i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i> )

		REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R ( <i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i> )
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 ( <i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i> )
		<b>E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura</b>
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 ( <i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i> ), in particolare articolo 15
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R ( <i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i> )

# PARTE SECONDA

## DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA

### EDILIZIA

---

#### TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

---

#### CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

---

**Articolo 45** La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

##### **45.1 Sportello unico edilizia**

1. Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.
2. Le funzioni riguardanti lo SUE sono svolte dal Servizio Ambiente e Territorio.
3. Il costante aggiornamento, avviene attraverso il sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie con apposito link al proprio portale.

##### **45.2 Sportello unico attività produttive**

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano attività a carattere produttivo di beni e/o servizi, e le relative funzioni di controllo, sono svolte da un'unica struttura comunale, denominata "Sportello unico delle attività produttive" (SUAP).
2. Le funzioni riguardanti il SUAP sono svolte dall'Ufficio Commercio Comunale che si avvale della convenzione con CAMERA DI COMMERCIO E INFOCAMERE SCpA per l'utilizzo della piattaforma informatica, presente all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

##### **45.3 Commissione edilizia**

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina della commissione edilizia è facoltativa.
2. La commissione edilizia di Volpiano è stata abolita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/06/2011.

##### **45.4 Commissione locale per il paesaggio**

1. Il Comune di Volpiano fa riferimento in merito alle autorizzazioni paesaggistiche alla Commissione associata con i Comuni di Settimo (capofila), Volpiano, Borgaro e Caselle, istituita in forma associata con Convenzione tra i Comuni stipulata in data 26/02/2015. Essa costituisce struttura separata che si occupa della gestione delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/04 e della L.R.32/08.
2. La Commissione svolge per conto dei Comuni le funzioni in materia di Paesaggio.

3. La Commissione Locale per il Paesaggio esercita tutte le funzioni amministrative che le sono state attribuite con la citata Convenzione del 2015.
4. La Commissione esprime parere obbligatorio:
  - ✓ nei casi previsti dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147, e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
  - ✓ in materia di condono edilizio, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985 e s.m.i., e dell'articolo 4 della Legge Regionale 33/2004;
  - ✓ Relativamente a ulteriori, eventuali, normative (anche riferite, ove presenti, al Piano Regolatore Generale dei Comuni aderenti) o atti sovraordinati in materia paesaggistica.

La Commissione esprime inoltre il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, e ove previsto dai Piani Regolatori Generali dei Comuni associati.

La Commissione può inoltre esprimere pareri preventivi nei confronti dei casi di competenza in relazione alla necessità di coordinare i procedimenti edilizio e paesaggistico nei confronti degli interventi edificatori.

La Commissione può assumere funzioni consultive per uffici preposti dei Comuni associati qualora gli stessi lo richiedano nei confronti di interventi non compresi tra quelli obbligatori.

#### **45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)**

L'organo tecnico di VIA o di VAS è stato istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 03/05/2010 e si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).

Il Comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977.

Esso ha le seguenti funzioni:

- ✓ Riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti
- ✓ Espleta le procedure relative alle fasi di a. Verifica, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998 b. Specificazione dei contenuti sullo studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11 della L.R. 40/1998 c. Valutazione di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998
- ✓ Gestisce il coordinamento tecnico delle autorizzazioni, nulla-osta o pareri necessari alla realizzazione dei progetti (conferenza dei servizi);
- ✓ Verifica i contenuti delle osservazioni del pubblico di cui tener conto per l'istruttoria tecnica;
- ✓ Individua e definisce metodologie e criteri per l'analisi e la valutazione degli elaborati, in coordinamento e collaborazione con gli organi tecnici di altri enti;
- ✓ Fornisce il supporto tecnico per le analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione;
- ✓ Promuove le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15 della L.R. 40/1998;
- ✓ Assolve ai compiti derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

**Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

- ✓ In adeguamento alle disposizioni del Testo Unico n. 82/2005 sull'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, il Comune, si avvale, dal 02/05/2016, di apposita piattaforma informatica (Mude Piemonte) per la presentazione e la gestione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia e le attività produttive.
- ✓ Si rinvia al sito istituzionale del "*MUDE Piemonte*" per gli aspetti procedurali e di gestione di tutte le pratiche edilizie.

**Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP**

Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantisce l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.

---

## CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

---

### Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

#### 1. Autotutela

- 1.1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può attivare lo strumento dell'autotutela qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (Legge 241/1990, articolo 21-nonies) per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento.
- 1.2. A tal fine il Responsabile del Procedimento esperisce istruttoria sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'attivazione; quando da tale analisi siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino.
- 1.3. Il procedimento si conclude con un provvedimento conclusivo del Responsabile del procedimento.

#### 2. Riesame

- 2.1. La procedura di riesame è attivata quando, in forza di nuove disposizioni normative o regolamentari nonché di nuovi elementi che comunque incidano sul procedimento, siano necessarie nuove o ulteriori valutazioni relativamente ad un procedimento edilizio, anche in fase di avanzata istruttoria.
- 2.2. Il riesame può anche essere attivato ad esito di sentenza del giudice amministrativo.
- 2.3. Per esperire il riesame è necessario acquisire nuove valutazioni o pareri da parte dei settori interni o di altri Enti o Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

### Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)\*

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dal Comune e specifica:
  - ✓ le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - ✓ l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - ✓ i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - ✓ le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - ✓ le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - ✓ i vincoli incidenti sull'immobile.
3. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

- Il certificato è rilasciato dal Comune e specifica:
- ✓ le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - ✓ l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - ✓ i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - ✓ le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - ✓ le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - ✓ i vincoli incidenti sull'immobile.
4. Il certificato urbanistico (C.U.), previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.
  5. Il certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.), previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
  6. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

#### **Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi**

1. La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi sono normati ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 380/2001, che in particolare disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
  - ✓ Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
  - ✓ Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
2. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare,
3. particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
4. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.
5. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

#### **Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità**

1. In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità accertate a seguito di sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico o di segnalazione pervenuta dal Comando dei Vigili del Fuoco, il Sindaco può disporre con apposita ordinanza l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle

condizioni rilevate e comunque fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.

2. La revoca di tale ordinanza potrà avvenire solo dopo l'eliminazione delle cause che hanno determinato l'inagibilità ed è comunque subordinata alla presentazione di una perizia, a firma del medesimo tecnico, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.
3. Si richiamano le disposizioni dell'articolo 222 del regio decreto n.1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977.

## **Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni**

Si richiama l'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e le seguenti disposizioni:

### **Oneri di urbanizzazione:**

- ✓ D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione)
- ✓ con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;
- ✓ D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- ✓ L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- ✓ D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).

### **Costo di costruzione:**

- ✓ D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
- ✓ D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
- ✓ D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione);
- ✓ D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
- ✓ D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
- ✓ D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);

- ✓ D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali).

### **Articolo 53 Pareri preventivi**

Per progetti particolarmente complessi, il Comune può esprimere pareri preventivi o esercitare attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

### **Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia**

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Comune nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi Titolo IV del presente regolamento, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

### **Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

Si richiamano le disposizioni di cui alla l. 241/1990 e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

### **Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti**

1. Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici ed edilizi, il Regolamento Edilizio si conforma, in tema di procedimento amministrativo, ai principi di cui alla Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e al vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
2. L'Amministrazione potrà, per singoli progetti di iniziativa pubblica o privata, promuovere percorsi partecipativi per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane.
3. Si richiama altresì il Regolamento comunale sulla partecipazione adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/12/2015.

## **Articolo 57    Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili**

1. Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune si riserva di indicare, con specifico provvedimento, procedure per eventuali concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art. 22 del medesimo decreto.

---

## **TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

### **CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

#### **Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.**

Si applica quanto previsto dal d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23 bis, e nella l. 241/1990.

Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge (compreso il pagamento del contributo di costruzione, se dovuto).

Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie (piattaforma MUDE).

#### **Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori**

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

#### **Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico**

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al Comune; la relativa autorizzazione con un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere;
3. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

**Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.**

Si richiamano le disposizioni di cui alla al d.lgs. 152/2006, al titolo V, nella l.r. 30/2008 e D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016

---

## **CAPO II    NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

### **Articolo 62    Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti o presentati ed agli obblighi indicati del titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia ed altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni) debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. Il Comune, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
9. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
  - ✓ d.lgs. 81/2008;
  - ✓ "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - ✓ disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.

### **Articolo 63    Punti fissi di linea e di livello**

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;

2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale del Servizio LL.PP. e Patrimonio ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
  - ✓ ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
  - ✓ ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

#### **Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

1. Il titolare del titolo abilitativo rilasciato ovvero assentito, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa presentazione di idoneo titolo al Comune, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm<sup>2</sup>, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del titolare dell'atto abilitativo, ha facoltà di servirsi delle recinzioni per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

7. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 6 del presente articolo il comune può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **Articolo 65 Cartelli di cantiere**

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
  - ✓ del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - ✓ degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
  - ✓ della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
  - ✓ dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.

Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.
3. Si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 27 - comma 1 del d.p.r. 380/2001, degli articoli 90 e 99 del d.lgs. 81/2008 e, per i cantieri dove si eseguono lavori pubblici, la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

#### **Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante ed a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al Comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare dell'atto abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento – amianto contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze**

1. Non sono da considerarsi difformità al titolo abilitativo le differenze verificatesi in corso di costruzione in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, in più o in meno, il 2 per cento delle misure progettuali per singola unità immobiliare, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 34, comma 2-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  
Nelle aree soggette ai disposti del D.Lgs 42/2004, per la valutazione di eventuali difformità dell'autorizzazione paesaggistica, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".
2. Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e l.r. 19/1999, articolo 6.

## **Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

Si richiamano le disposizioni del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed il DPGR 23/5/2016, "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura" e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in materia di prevenzione.

## **Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione al Comune del reperimento; il Comune richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente il Comune, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
4. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori**

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo o sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed

attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

**Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali**

1. E' facoltà del Comune, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
  - ✓ siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
  - ✓ siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

---

## **TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI**

---

### **CAPO I   Disciplina dell'oggetto edilizio**

---

#### **Articolo 72   Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
  - ✓ resistenza meccanica e stabilità;
  - ✓ sicurezza in caso di incendio;
  - ✓ tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
  - ✓ sicurezza nell'impiego;
  - ✓ protezione contro il rumore;
  - ✓ risparmio energetico e ritenzione del calore;
  - ✓ facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, per mezzo del SUE o del professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare al Comune gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero è possibile realizzare un secondo bagno con accesso direttamente dalla camera da letto.

#### **Articolo 73   Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo**

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e

debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. Il tutto illustrato a mezzo di elaborati grafici e relazione tecnico-descrittiva dal professionista.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente
6. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente
7. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
8. Per i solai dei locali, abitabili e non, deve sempre essere garantito il franco di sicurezza di 1.00 mt rispetto alla quota di massima risorgenza della falda superficiale e/o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

#### **Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale**

Si richiamano le vigenti disposizioni normative sovracomunali.

#### **Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**

Si rimanda anche all'ALLEGATO n. 1 definito "Allegato energetico ambientale comunale".

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.
2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli

allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

3. Si richiamano integralmente le disposizioni contenute dell'allegato energetico ambientale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2016, pubblicato sul BU n. 17 del 28/04/2016.

#### **Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute.
2. Nella realizzazione di opere edilizie, al fine di contenere ogni possibile rischio da esso derivanti, dovrà essere posta particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali utilizzati, prediligendo l'uso di quelli non sospetti e contenendo l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio, quali argille contenenti alluminio, granito, peperino del Lazio, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché contenendo l'uso di legnami provenienti da aree a rischio.
3. Si rinvia alle disposizioni statali in materia (Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n 230 e s.m.i.) ed a quanto riportato all'articolo 11 della l.r. 5/2010.

#### **Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

##### **Altezza interna**

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
  - a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
    - ✓ ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    - ✓ inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
    - ✓ ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
  - b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
    - ✓ interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
    - ✓ interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore 1,60 m. per le funzioni principali, e m. 1,40 per le funzioni accessorie.

### **Soppalco**

6. Nel rispetto dell'art. 24 del presente regolamento per soppalco s'intende la partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato, fatta eccezione per i locali commerciali aventi la superficie soppalcata non eccedente più del 50% della superficie netta dei locali.
7. La realizzazione del soppalco è:
  - ✓ soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
  - ✓ consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
8. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - ✓ la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1.00 m;
  - ✓ l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2.00 m;
  - ✓ l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2.20 m.
9. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani, come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V), anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda di pavimento; esso è interposto in un ambito del quale non modifica né il volume né l'altezza interna.

### **Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")**

Si richiamano i disposti di cui all' Art. 15 della l.r. 20/2009 e il regolamento regionale 6/R/2016.

### **Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

1. Per le sale da gioco si confermano le prescrizioni contenute nella Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016 "Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico".
2. Si richiama altresì il Regolamento comunale sulle sale giochi e installazione di apparecchi da intrattenimento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/07/2012.

---

## **CAPO II    DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO**

---

### **Articolo 80    Strade**

La realizzazione di strade carrabili pubbliche o di uso pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e funzionali di cui al D.lgs 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153) e le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali - D.M. Infr. e Trasp. 19 Aprile 2006. La segnaletica dev'essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente.

### **Articolo 81    Portici**

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,00 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il Comune, in sede di rilascio di assenso edilizio, può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

### **Articolo 82    Piste ciclabili**

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
3. Per la realizzazione di piste ciclabili ci si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998,366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.

### **Articolo 83    Aree per parcheggio**

Si richiamano le disposizioni di cui alla l. 122/1989 e articolo 21 della nella l.r. 56/1977. Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191- 43016/2012, artt. 15, 25 e 26.

#### **1    Parcheggi Pubblici**

- 1.1. Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione secondaria sono necessarie a soddisfare esigenze

elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. In generale, la localizzazione delle aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

- 1.2 Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione.
- 1.3 Le superfici pavimentate inoltre dovranno garantire il recupero delle acque piovane. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.
- 1.4 Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde di pertinenza è raccomandata la realizzazione di un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete fognaria, secondo la normativa vigente.

## **2 Parcheggi privati**

- 2.1 Si considerano parcheggi privati gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).

### **Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate**

Il Comune favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.

### **Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8% e realizzati in blocchetti in cls o in materiale diverso a discrezione dell'Amministrazione. Resta inteso per ciò che concerne le ristrutturazioni o interventi sull'esistente le eventuali richieste di sistemazione di marciapiedi verranno valutati, caso per caso, dal Servizio LL.PP e Patrimonio.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, oltre che in conformità alle "Norme tecniche di attuazione del piano generale degli impianti", approvato con DCC n. 5 del 20.01.2006 e s.m.i..

#### **Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse**

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 3,00 e superiore a m. 4,00 per le destinazioni residenziali e non deve essere inferiore a m. 4,00 e superiore a m. 8,00 per le destinazioni industriali/artigianali/commerciali/agricole, inoltre la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a m. 0,60 e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a m 0,30.
5. Nelle nuove costruzioni di passi carrai, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. Si richiama in quanto applicabile il disposto contenuto all'art. 46 punto 4 del DPR 495/1992 che prevede la possibilità di derogare dall'obbligo di arretramento degli accessi carrai dal filo della recinzione nei seguenti casi:
  - nel caso di viabilità che il PRG prevede o conserva a fondo cieco, purché interessata da traffico estremamente limitato per cui le immissioni non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione;
  - nel caso di impedimento dovuto a impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità degli spazi pertinenziali delle abitazioni.Tale disposizione non si applica ai SUE di qualunque tipo e destinazione stante il compito primario di garantire la sicurezza ai cittadini, agli utenti e ai lavoratori e fatto salvo quanto disposto per il centro storico (RS) e le sue aree di contorno (RCS).
7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
8. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

#### **Articolo 87 Chioschi/dehors su suolo pubblico**

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture simili, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei/permanenti e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

#### **Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato**

##### **Decoro spazi pubblici**

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello Strumento Urbanistico vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica autorizzazione per l'occupazione del suolo, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Codice della Strada").
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio del titolo abilitativo può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso,

da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5. Il titolo abilitativo contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione; tali spese devono essere rimborsate; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati presente Capo all'articolo 86, sempre che non costituiscano pericolo per la circolazione.

### **Servitù pubbliche**

9. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - ✓ targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - ✓ piastrelle e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - ✓ apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - ✓ cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - ✓ sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - ✓ orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - ✓ lapidi commemorative;
  - ✓ ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento

del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

## **Articolo 89 Recinzioni**

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V- articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Comune, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
  - ✓ con muro pieno di altezza massima di m. 3,00 tra le proprietà private;
  - ✓ con muretto o cordolo di altezza massima di m. 1,00 sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di m. 1,50 su via pubblica e/o tra le proprietà;
  - ✓ cancellate in ferro per un'altezza massima complessiva di mt. 2,50 su via pubblica e/o tra le proprietà.
  - ✓ con siepi mantenute ad una altezza massima di m. 3,00;
  - ✓ con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a m.2,00 tra le proprietà private;
  - ✓ in zona Vauda (nelle zone RCV – RNV – RV) le recinzioni sui fronti stradali e sui confini di viali residenziali saranno esclusivamente metalliche integrate da siepe vegetale ovvero totalmente vegetali e costituite da specie facilmente trattabili con potature di formazione. Le eventuali zoccolature saranno preferibilmente in mattone o materiali similari essendo escluso il cemento sia gettato in opera che elementi prefabbricati. La zoccolatura non potrà superare i 0,60 mt dal piano del marciapiede e/o di campagna.
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizi, cls, cls/prefabbricato, ad esclusione dei commi precedenti.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro verniciato.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), d) ed e) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza variabile in funzione del tipo di recinzione (cancellata) non superiore a 3.00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a

movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
11. Nelle zone agricole (EA), così come disciplinate dall'art. 43 e richiamati delle NdA del PRGC vigente, è ammessa la recinzione dei fondi rurali isolati, solamente da parte dei soggetti titolati dall'art. 25 - 3° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i., al solo scopo di:
  - ✓ recintare il lotto fondiario contenente il fabbricato rurale e le sue strette pertinenze (quali stalle, silos, serre, ecc., come ammesse dall'art. 43 e richiamati delle NdA del PRGC vigente) con le stesse caratteristiche richiamate al precedente comma 3 ed in merito ai passi carrai quanto richiamato al precedente art. 86.
  - ✓ proteggere particolari colture quali apicoltura, elicoltura, produzione intensiva di speciali colture. In tali casi, le recinzioni saranno in rete metallica plastificata, sostenuta da paletti in ferro, con fondazioni in cls, interrate ed isolate, non sporgenti dal piano di campagna preesistente, con un'altezza massima di mt. 2.00.

Inoltre si prescrive che il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all'atto di impegno dell'avente diritto, così come previsto dall'art. 43 punto e) delle NdA del PRGC vigente, che preveda tra l'altro: lo smantellamento della recinzione con il ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui cessi l'attività per la quale era stata concessa.
12. Nelle zone agricole (EP) è consentita la recinzione delle sole aree di pertinenza degli edifici esistenti, esclusivamente con rete metallica plastificata, sostenuta da paletti in ferro infissi nel terreno.
13. Dette recinzioni dovranno rispettare le distanze minime previste dal Codice della Strada (Dlgs. 30/04/1992; DPR 16/12/1992 n. 495; DPR 26/04/1993 n. 147).

#### **Articolo 90 Numerazione civica**

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad un'altezza variabile da 1,50 m a 3.00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

---

## **CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE**

---

### **Articolo 91 Aree Verdi**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. IL Comune, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4.00 m rispetto al medesimo.
4. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. IL Comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. In generale le aree di pertinenza dell'edificio residenziale vanno sistemate a giardino, a orto o pavimentate a verde, in esse non è comunque consentito l'accumulo di materiali e rottami a cielo aperto: la superficie permeabile non dovrà essere inferiore al 50% della superficie scoperta.
8. Dovranno essere riservate a verde privato non meno delle seguenti dotazioni:
  - abitazioni uni o bifamiliari e palazzine isolate: ½ dell'area scoperta di pertinenza con almeno un albero di alto fusto ogni 300 mq. di superficie fondiaria.
  - abitazioni pluripiano a carattere condominiale: ½ dell'area scoperta di pertinenza con almeno un albero di alto fusto ogni 250 mq. di superficie fondiaria.

### **Articolo 92 Parchi urbani**

1. I parchi pubblici urbani ed i giardini pubblici di interesse storico e documentale sono curati dagli Enti preposti per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro, sicurezza e valorizzazione.
2. Ogni intervento edilizio previsto negli ambiti sopra descritti, deve perseguire l'obiettivo di garantire la permanenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l'impianto e i singoli manufatti. La

fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche monitorate affinché intensità e modalità d'uso si mantengano compatibili.

#### **Articolo 93 Orti urbani**

1. Il Comune può mettere a disposizione aree di proprietà pubblica non necessarie ad altri fini per consentirne l'utilizzo, a soggetti che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività agricole per autoconsumo. In tale caso con deliberazione della Giunta comunale sono stabiliti i requisiti per l'accesso e le modalità di fruizione.
2. Ulteriori disposizioni in materia potranno essere inserite nel presente Regolamento mediante aggiornamenti e modifiche successive.

#### **Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale**

I Parchi, i sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio comunale sono curati dal Comune/Enti/Aziende preposte per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro, sicurezza e valorizzazione.

#### **Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini**

Si rinvia a quanto riportato nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), nella legge regionale del 18 febbraio 2010, 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e nel decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte").

#### **Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo**

1. La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, in coerenza con i contenuti delle norme di attuazione di argomento geologico ed ambientale del P.R.G.C.
2. Tutti gli edifici devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare, deve essere garantito, con opportuni sistemi di isolamento, la separazione tra il suolo-sottosuolo e le strutture dell'edificio. Ogni intervento deve rispettare le eventuali prescrizioni della relazione geologica.
3. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.
4. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996, è disciplinato secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.

5. L'installazione delle sonde geotermiche è disciplinata secondo quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

---

## CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

---

### Articolo 97 Approvvigionamento idrico

1. E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari.
2. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità dovrà risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
3. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.
4. La materia relativa all'approvvigionamento idrico è disciplinata dall'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", ALLEGATO A alla deliberazione 193 del 30/05/2005, aggiornato con le modifiche apportate dall'ATO3 Torinese medesima con deliberazione n. 387 del 13 maggio 2010.
6. Si richiamano in merito le seguenti disposizioni normative:
  - ✓ d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
  - ✓ legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
  - ✓ regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
  - ✓ regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
  - ✓ Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

### Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

- 1 Tutti gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. In particolare, le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività.
- 2 La materia relativa alla depurazione e smaltimento delle acque è disciplinata dall'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", ALLEGATO A alla deliberazione 193 del 30/05/2005,

aggiornato con le modifiche apportate dall'ATO3 Torinese medesima con deliberazione n. 387 del 13 maggio 2010. In merito allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne valgono i disposti del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.

3. Si richiamano in merito le seguenti disposizioni normative:

- ✓ deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- ✓ d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- ✓ legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- ✓ legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- ✓ legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- ✓ regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- ✓ Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

## **Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

1. Vani tecnici "Isole ecologiche": occorre prevedere all'interno delle recinzioni, dove insistono, in particolare, fabbricati plurifamiliari appositi spazi entro i quali collocare i contenitori per la raccolta rifiuti differenziata.

I predetti spazi dovranno avere un ingombro sufficiente per le esigenze e comunque non superiore a 8,00 mq. per gli edifici mono e bifamiliari e 20,00 mq. per le altre tipologie residenziali e altre destinazioni d'uso diverse dalla residenza, potranno essere coperti con idonea copertura non costituente superficie coperta in quanto vano tecnico.

Le predette costruzioni dovranno essere il più possibile non visibili e pertanto mascherate con materiale idoneo.

Si richiama il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2017.

2. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- ✓ d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- ✓ legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
- ✓ Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140- 14161, in particolare capitolo 8.3.2.

## **Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica**

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.
2. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
  - ✓ I.r. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
  - ✓ 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
  - ✓ Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
  - ✓ D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
  - ✓ D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

## **Articolo 101 Distribuzione del gas**

1. La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore.
2. La materia relativa alla distribuzione del gas è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI CIG nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche, dal DM 37/2008 sull'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
3. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.
4. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
  - ✓ I.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
  - ✓ Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

## **Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici**

Per gli edifici di nuova costruzione ad uso industriale, artigianale, terziario o di servizio alle succitate attività, con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di vetture dagli spazi a parcheggio coperto o scoperto e dai box, siano essi pertinenziali o no, come previsto all'art. 4 comma 1 ter del DPR 380/2001 e s.m.i..

## **Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento. Le leggi ed i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.
2. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
  - ✓ Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
  - ✓ Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
  - ✓ Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3 -1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
  - ✓ D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

## **Articolo 104 Telecomunicazioni**

1. Gli edifici di nuova costruzione, ovvero in caso di opere di ristrutturazione pesante che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, in relazione alla loro destinazione d'uso, devono rispettare il disposto di cui all'art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
2. Si richiamano le seguenti disposizioni legislative:
  - ✓ legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione);
  - ✓ D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le

- autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- ✓ D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
  - ✓ D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
  - ✓ D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n. 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
  - ✓ D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
  - ✓ D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
  - ✓ D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d).

---

## **CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO**

---

### **Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico- artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di tutti gli edifici del territorio comunale non soggetti a specifico vincolo di tutela è comunque sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti, previa presentazione di attività edilizia libera, con allegata specifica campionatura del colore scelto e documentazione fotografica.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, il Comune ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, il Comune può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. Fatti salvi gli interventi sugli edifici specialistici, per le aree RCS (Centro storico) – RS (contorno del centro storico) - RRU si richiamano integralmente le "Norme e Procedure di Attuazione" del Piano del colore, approvato dal Comune con DCC n° 42 del 06.04.2006.
3. Per quanto riguarda le zone RCS - RS – RRU si dovranno seguire, fatto salvo quanto stabilito per gli edifici specialistici, i seguenti criteri:

- ✓ realizzazione di manti di copertura in orditura legnosa e vi è il divieto di eseguire falde in latero cemento e similari;
- ✓ divieto di demolizione delle mura a frontoni medievali, fatto salvo quanto già stabilito dalle N.d.A.
- ✓ sono da conservare i caratteri architettonici e/o tipologici preesistenti;
- ✓ obbligo di ritinteggiare le facciate ogniqualvolta si eseguano interventi edilizi;
- ✓ limitatamente alle zone RCS – RS - RRU è vietata la realizzazione di verande.
- ✓ i materiali da costruzione utilizzabili per il rivestimento delle facciate sono:
  1. intonaci appropriati alle condizioni di impiego (deumidificanti, traspiranti ecc.);
  2. mattoni pieni a vista a disegno e/o in piano quando coerenti con gli edifici circostanti;
  3. tinteggiature di tipo traspirante.
- ✓ E' prescritto l'impiego dei seguenti materiali:
  1. la pietra per le solette dei balconi, logge, soglie, davanzali, maniglioni, zoccolature esterne, scale esterne;
  2. il ferro verniciato per parapetti e ringhiere, cancelli carrai e pedonali;
  3. i serramenti, compresi gli scuri delle finestre, dovranno essere in legno naturale o tinteggiato secondo le norme del piano colore. Sono ammessi anche serramenti di altro materiale purché posseggano i requisiti di forma e colore corrispondenti a quelli tradizionali. Tali requisiti dovranno essere puntualizzati negli elaborati tecnici (in particolare allegando scheda tecnica del serramento).
  4. tegole in cotto (coppi o portoghesi).
- ✓ Per la realizzazione di elementi portati e finiture dovranno essere utilizzati materiali riconducibili a quelli impiegati nell'architettura specialistica pre-novecentesca e quindi:
  1. murature in mattoni a vista lavorate a disegno o piane o intonacate con o senza decori per i tamponamenti ciechi;
  2. sottostrutture portanti e serramenti in legno o metallici perché, in quest'ultimo caso, antichizzati con verniciature speciali ad effetto ghisa;
  3. vetrate strutturali;
  4. coperture in cotto e/o metalliche in rame o in zinco-rame-titanio a seconda delle condizioni morfologiche di impiego.
- ✓ Per gli edifici specialistici destinati ad accogliere funzioni collettive con presenza di pubblico (es.: edifici per il culto, auditori, sale cinematografiche, sale per riunioni ecc.) esistenti o previsti dal Piano Regolatore con prescrizione di sagoma, caratterizzati da maniche edilizie più ampie della tessitura ordinaria e/o dalla presenza di vani a forte luce, è ammesso – con riferimento a quanto previsto all'art. 18 lett. B delle N.d.A. di PRG – l'adozione di tecnologie strutturali aggiornate sia rispetto alle strutture edilizie portanti (in c.a. e/o in ferro) che rispetto agli elementi portati e alle finiture.

4. L'appropriato impiego di tecnologie e materiali su edifici esistenti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n° 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del

paesaggio" è sottoposto al parere preventivo delle competenti Commissione Locale del Paesaggio/Soprintendenza.

5. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
6. Il Comune, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
7. Il Comune, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
8. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
9. Si richiamano le disposizioni di cui alla D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

## **Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

### **Parapetti**

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
  - ✓ avere altezza non inferiore a 1.00 m e non superiore a 1.20 m;
  - ✓ presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

  - ✓ essere scalabili;
  - ✓ presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0.10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: metallo, cemento faccia a vista, materiali lapidei, mattoni pieni, muri intonacati; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

### **Sporgenze**

4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - ✓ mt 1.50 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad un'altezza non inferiore a 4.50 m dal piano stradale;
  - ✓ mt 1.50 per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad un'altezza minima di 2.20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
  - ✓ 0.30 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m;
6. Nelle aree RC – RCS la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche, ammesse esclusivamente per le attività commerciali al piano terra, può essere vietata dal Comune per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

### **Articolo 108 Allineamenti**

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. Nelle aree RCS - RS –RRU l'allineamento planimetrico con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione dovrà rispettare scrupolosamente la sagoma originaria, dimostrata attraverso una dettagliata documentazione fotografica.
3. Nelle aree RCS - RS –RRU l'allineamento altimetrico con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione dovrà rispettare i seguenti criteri:
  - ✓ allineamento di quota: al fine di garantire la coerenza compositiva degli interventi possono essere fissati in sede di rilascio del titolo autorizzativo vincoli di allineamento in quota di linee di colmo o di gronda, di orizzontamento dei solai o di imposta delle finestrate;
  - ✓ allineamento di fronti: il vincolo topograficamente definito di allineamento delle costruzioni indica la ricorrenza dell'imposta al suolo dei corpi di fabbrica. Vincoli di allineamento non indicati dal P.R.G. possono altresì essere fissati in sede di rilascio del titolo autorizzativo;
  - ✓ L'altezza degli immobili accessori fronteggianti la pubblica via dovrà corrispondere, ad opere avvenute, alle quote (in gronda e/o colmo) delle coperture degli edifici contigui.

### **Articolo 109 Piano del colore**

*Si rimanda anche al Piano del colore comunale, che si richiama integralmente.*

Si rinvia alle “Norme e Procedure di Attuazione” del Piano del colore approvato dal Comune con DCC n° 42 del 06.04.2006.

1. Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:
  - ✓ gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;

- ✓ le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
  - ✓ il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.
2. Il Comune nel caso di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni del Piano del Colore vigente o delle prescrizioni riportate nel titolo abilitativo rilasciato/assentito disporrà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 bis comma 5 del d.p.r. n. 380/01 e s.m.i..

#### **Articolo 110 Coperture degli edifici**

1. Le caratteristiche delle coperture degli edifici di nuova costruzione, così come quelle riguardanti gli interventi sugli edifici esistenti, situati nel Centro Storico, nelle Aree di Contorno e nelle aree RRU sono individuate dalle norme di attuazione del PRGC. Le coperture devono comunque essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con le coperture circostanti.
2. Non sono consentite emergenze, ad eccezione di volumi tecnici dell'ascensore, camini, canne di ventilazione, antenne, lucernari, balaustre, velux, abbaini, parafulmini, pannelli solari, fotovoltaici e apparecchiature tecnologiche assimilabili; tutti questi elementi ed altri analoghi sono ammessi purché giustificati da criteri funzionali e realizzati con soluzione architettonica congruente.
3. Gli elementi di cui al comma precedente devono essere realizzati con particolare cura nel disegno e nei materiali impiegati, in ogni caso il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato sulla base di disegni accurati e di specifiche sui materiali stessi.
4. I cornicioni e parapetti esistenti, se rispondono alla tipologia costruttiva caratteristica della zona devono essere conservati, mantenendo o ripristinando la sagoma originaria.
5. Ai fini della progettazione degli interventi può essere fatto riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

#### **Articolo 111 Illuminazione pubblica**

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti secondo criteri di anti inquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico.
2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici è auspicabile la previsione di impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.

## **Articolo 112 Griglie ed intercapedini**

Si rimanda anche all'art. 127 del presente REC (Regolamento Edilizio Comunale)

1. Il collocamento di intercapedini ed altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù di uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del Comune e al pagamento delle relative imposte.
2. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione e quelli ad elementi paralleli devono essere posti con gli elementi ortogonali all'asse del marciapiede.
4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo pubblico ed ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, grigli o simili; in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere alla immediata riparazione; decorso infruttuosamente il termine assegnato, la concessione amministrativa si intenderà revocata ed il Comune provvederà agli interventi di ripristino, addebitandone l'onere ai proprietari.
5. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombrare da qualsiasi materiale a cura e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.

## **Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. Relativamente agli impianti di condizionamento si richiama quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.

6. Le disposizioni normative richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:
- ✓ nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
  - ✓ nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
  - ✓ nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
  - ✓ nella legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

## **Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici**

### **Serramenti**

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,85 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. In ogni caso l'apertura dei serramenti dovrà essere eseguita ad ante scorrevoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, il Comune, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

### **Verande**

5. Nel rispetto dell'art. 42 del presente regolamento per veranda s'intende il locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
6. Fatto salvo le zone normative ove escluse, la formazione di verande è ammessa in corrispondenza delle finestre o delle porte finestre di locali facenti parte di edifici esistenti o da erigere, in quanto pertinenze degli alloggi; verande, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - ✓ la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore a 1/7 della superficie di pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti delle verande e di tutti i locali apertisi sulle medesime, senza però tenere conto dei locali che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed aerazione naturale diretta (WC, anti WC, ripostigli, disimpegni). Nel caso che i locali apertisi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale

quota parte del pavimento è pari a 8 volte la superficie delle suddette aperture;

- ✓ la superficie del pavimento della veranda sia inferiore a 9,00 mq;
- ✓ le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfiati di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno secondo le norme vigenti;
- ✓ i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera;
- ✓ non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;
- ✓ non vengano installati nella veranda corpi ed apparecchi di nessun tipo finalizzati al riscaldamento della veranda, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucina ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata.
- ✓ In caso di edifici pluripiano (condomini e non) le verande, limitate ai fronti interni non prospicienti viabilità o spazi pubblici, dovranno essere strutturalmente compatibili con l'architettura dell'edificio ed il relativo progetto tipo esteso all'intera facciata dovrà essere approvato dall'assemblea del condominio o, nel caso in cui il condominio non sia costituito, dalla totalità dei proprietari.

#### **Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di impianti pubblicitari permanenti, quali: quadro toponomastico, pensilina di attesa bus, palina di fermata bus, cestino, transenna, orologio, cartello pubblicitario stradale, portabici, preinsegna, oltreché l'installazione degli impianti pubblicitari temporanei quali: striscione, gonfalone, locandina, mezzo pittorico, poste all'interno del centro abitato, sono normate dalle "*Norme tecniche di attuazione del piano generale degli impianti*", approvato con DCC n. 5 del 20.01.2006 e s.m.i..
2. Le insegne di esercizio, poste all'interno del centro abitato, vengono valutate ed approvate dall'Amministrazione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26.02.2015.
3. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli pubblicitari (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, poste fuori dal centro abitato, sono normate, dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
4. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
5. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata da allegati tecnici.
6. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

7. I provvedimenti autorizzativi comunali di cui ai commi 1 e 3 sono temporanei (validità 3 anni) e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
8. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

#### **Articolo 116 Cartelloni pubblicitari**

Valgono le disposizioni di cui all'art. 115 del presente REC (Regolamento Edilizio Comunale).

#### **Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno**

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 4,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 4,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in c.l.s..
5. Per i muri di sostegno isolati, il Comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. Il Comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

#### **Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici**

I beni culturali sono definiti dalla parte seconda del Testo Unico D. Lgs.42/2004 e s.m.i. e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.

#### **Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici**

I cimiteri monumentali e quelli storici sono soggetti alla normativa di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i ed alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale.

## **Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani**

1. Le modalità per la progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani trovano riferimento nel decreto ministeriale 5 novembre 2001 n.6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e nella legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m.i. (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. La progettazione dello spazio pubblico urbano dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti legati alla sicurezza, con riferimento in particolare al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48).

---

## **CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI**

---

### **Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Si richiamano le disposizioni normative di cui alla legge n. 13/1989 e s.m.i. e regolamento di attuazione.

### **Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari**

1. Ai sensi della D.G.R. 45-11967/2009 si definisce serra il volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica mediante aperture. La serra può costituire un elemento filtro di ingresso, oppure essere collocata su una copertura o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi.
2. Si richiamano le prescrizioni di cui alla D.G.R. 45-11967/2009 e le prescrizioni riportate nell'art. 114 "verande".

### **Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio, dei singoli edifici e delle aree pertinenziali, previa verifica di conformità con gli strumenti urbanistici in vigore e le leggi di settore.

### **Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati nei pozzi perdenti con eventuale sfioratore.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. La pendenza delle coperture non potrà superare il 50% della falda.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5. Nelle aree residenziali esistenti le acque meteoriche dovranno essere prioritariamente smaltite con impiego di serbatoi opportunamente dimensionati e realizzati all'interno del lotto di intervento. Eguale provvedimento dovrà essere adottato per le aree produttive secondarie e terziarie esistenti, fatta salva l'immissione in fognatura previa, ove necessario, la depurazione delle acque di prima pioggia ricadenti su piazzali e tetti di capannoni.
6. Gestione in sito delle acque meteoriche. E' obbligatorio realizzare nell'ambito dei lotti da edificare efficienti sistemi di raccolta delle acque piovane (serbatoi interrati). Tali sistemi avranno lo scopo di immagazzinare i picchi di precipitazione per consentire a impianti fognari e di trattamento delle acque di lavorare in regime il più possibile costante.
  - ✓ Dimensionamento dei sistemi di ritenzione. La capacità dei serbatoi interrati sarà proporzionale alla superficie impermeabile totale della proprietà, ivi comprese le coperture degli edifici e le aree esterne di pertinenza, tenendo conto delle particolarità del terreno del comune di Volpiano. Tale capacità per il territorio di Volpiano è pari a 0.047 mq/mc di superficie impermeabile e va calcolata moltiplicando i mq impermeabilizzati x 0,047 mq/mc (es. 300 mq di impermeabilizzazione complessiva richiedono un volume di invaso pari a 14,1 mc).
  - ✓ Caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi di ritenzione. Il serbatoio interrato dovrà avere scarichi di troppo pieno e di fondo. Lo scarico di fondo dovrà essere dimensionato per diluire lo svuotamento della cisterna colma in un periodo di almeno 12 ore, inoltre dovrà restare sempre aperto, senza possibilità di chiusura. Per rallentare lo svuotamento il serbatoio dovrà essere dimensionato con ampia superficie di base ed altezza quanto più possibile ridotta, inoltre, al fine di intercettare eventuali carichi di torbida e detriti fluitati, dovrà essere dotato di griglie filtranti e di camera di sedimentazione. Infine l'opera dovrà essere provvista di pozzetto d'ispezione e manutenzione.
  - ✓ Caratteristiche opzionali dei sistemi di ritenzione. A discrezione della proprietà, oltre alla capacità utile d'invaso, la cisterna potrà anche conservare una riserva d'acqua per uso d'irrigazione. Questa riserva può essere trattenuta in una camera di sedimentazione traboccante nella camera d'invaso.
7. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
8. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

## Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

### Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
  - ✓ alla pavimentazione, se l'Amministrazione comunale la ritiene necessaria;
  - ✓ alla manutenzione e pulizia;
  - ✓ all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  - ✓ all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - ✓ alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
  - ✓ all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 6,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli (piazzola di mt 12 di diametro).
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni. Nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

### Rampe

9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
  - ✓ 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

- ✓ 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - ✓ 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - ✓ 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Non è obbligatoria l'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe negli edifici residenziali mono e bifamiliari.
  13. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzera della carreggiata, deve essere non inferiore a:
    - ✓ 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
    - ✓ 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
  14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m.
  15. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

#### **Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine**

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all' Art. 8.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
  - ✓ altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
  - ✓ altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
  - ✓ altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
6. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
7. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
8. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
9. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

## **Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni**

Si rimanda anche all'art. 112 del presente REC

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
7. Gli imbrocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: il Comune, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

## **Articolo 128 Recinzioni**

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 89 del presente REC (Regolamento Edilizio Comunale).

## **Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

- 1 I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e

l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.

- 2 Al fine di salvaguardare le tipicità locali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che riguardino l'esterno dell'edificio dovranno essere utilizzati materiali tradizionali nel rispetto delle caratteristiche locali e coloriture delle facciate nelle tinte della tradizione.
- 3 Sono comunque fatte salve le prescrizioni puntuali indicate nelle Norme di Attuazione del PRGC.

### **Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

- 1 La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle Norme tecniche di attuazione del PRGC o dello Strumento Urbanistico Esecutivo in sua attuazione.
- 2 In generale le aree di pertinenza degli edifici a qualunque destinazione vanno sistemate a giardino, a orto o pavimentate; in esse non è comunque consentito l'accumulo di materiali e rottami a cielo aperto, se non oggetto di specifica autorizzazione.
- 3 Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.
- 4 Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

### **Articolo 131 Piscine**

1. Le piscine private, sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.
2. Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa. La costruzione di piscine è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'edificio, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e turistico ricettivo, nei limiti della verifica del verde privato di cui all'art. 91 e del rapporto di copertura della zona urbanistica di riferimento (se ne ricorrono i presupposti normativi).
3. Nella costruzione di piscine in muratura o altri materiali rigidi autoportanti deve essere osservata una distanza di mt. 2,00 dal bordo vasca ai confini di proprietà.
4. Gli impianti di filtrazione devono essere alloggiati in apposito volume tecnico interrato.
5. Le piscine devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionalità o, alternativamente, devono essere svuotate e messe in condizioni di sicurezza.

6. Lo scarico della piscina deve essere collegato alla pubblica fognatura, previa acquisizione di specifica autorizzazione all'allaccio.
7. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva (massimo 90 giorni).

## **Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici**

### **Costruzioni prefabbricate**

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

### **Terrazzi**

2. Nel rispetto dell'art. 40 del presente regolamento per terrazzo s'intende l'elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
3. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1.00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0.5%.

### **Opere accessorie**

- 5 Sono considerate opere accessorie in regime edilizio libero quei manufatti cui, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non si riconoscono con superficie coperta e/o Superficie/volume e non sono stabilmente infisse al suolo.
- 6 Rientrano fra le opere suddette i seguenti manufatti:
  - ✓ i forni in muratura e/o barbecue, limitatamente necessari per la cottura dei cibi, con superficie non superiore a mq 2,50 ed altezza, alla sommità del comignolo, non superiore a mt. 2,50;
  - ✓ i gazebi realizzati con elementi aventi sezione limitata al minimo necessario (massimo 15 cm per lato), in ferro verniciato o in metallo o in legno, con copertura in tela plastificata o canniciata, completamente aperti su tutti i lati ed aventi altezza al colmo non superiore a m 3.00 e superficie non superiore a mq 15,00;
  - ✓ i pergolati realizzati con elementi aventi sezione limitata al minimo necessario (massimo 15 cm per lato), in ferro verniciato o in metallo o in legno, atti a consentire il sostegno di piante rampicanti. Dimensioni massime ammesse: altezza m 3.00, superficie mq. 15,00.
- 7 Le opere accessorie di cui al comma 5 possono essere realizzati in aderenza

a muri di contenimento dei terrazzamenti od a edifici esistenti, non devono osservare distanze minime da edifici e/o confini, ad eccezione dei forni per i quali è prescritto che il cono di emissione dei fumi, avente un'ampiezza di  $60^\circ$  con vertice nel punto di emissione, non deve intercettare alcun edificio.

---

## TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

---

### **Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio**

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

### **Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

1. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001)
2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
3. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
5. Nell'esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi.
6. Per quanto non espressamente riportato si applica quanto normato dal d.p.r. n. 380/01 e s.m.i.

### **Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

## TITOLO V NORME TRANSITORIE

---

### Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

### Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel regolamento edilizio o nel piano regolatore vigente alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Il nuovo piano regolatore generale, la sua revisione e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

### ALLEGATO:

- ✓ ALLEGATO N. 1 definito "*Allegato energetico ambientale*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2016.



# CITTÀ DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino  
**Servizio Ambiente e Territorio**

Piazza Vittorio Emanuele II° n 12



## **ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Allegato n°1 denominato: "Allegato energetico ambientale".



Marzo 2016



**SAT** s.c.ar.l.  
SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI  
P.zza della Libertà 4-10036 Settimo T.se (TO)  
C.F.-P.IVA 09555390013  
Iscr. REA TO n° 1061309

Redazione a cura di:  
SAT s.c.r.al.  
Referente Sportello Energia  
Arch. Tommaso Rao



Comune di Volpiano  
Servizio Ambiente e Territorio  
Arch. Monica Veronese

## INDICE

<b>PREMESSA</b>		pag 2
<b>QUADRO NORMATIVO</b>		3
<b>TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROCEDURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INCENTIVI</b>		4
Art. 1	Obiettivi dello strumento	4
Art. 2	Definizioni	5
Art. 3	Destinazioni d'uso	9
Art. 4	Procedure amministrative	10
<b>TITOLO II – STRUMENTI E METODI DI CALCOLO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INCENTIVI</b>		11
Art. 5	Incentivi di primo livello	11
Art. 6	Metodi di calcolo per il raggiungimento degli incentivi di primo livello e definizione degli incentivi stessi	12
Art. 7	Incentivi di secondo livello per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti	12
Art. 8	Metodi di calcolo per il raggiungimento degli incentivi di secondo livello e definizione degli incentivi stessi	13
<b>TITOLO III – SCHEMA INCENTIVI</b>		14
Art. 9	Incentivi di primo livello per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti	14
Art. 10	Incentivi di primo livello per interventi su edifici esistenti	14
Art. 11	Incentivi di secondo livello	15
<b>TITOLO IV – VIGILANZA, CHIUSURA LAVORI, SANZIONI</b>		15
Art. 12	Vigilanza	15
Art. 13	Fase di chiusura dei lavori	15
Art. 14	Sanzioni	16
<b>TITOLO V – UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI</b>		16
<b>ALLEGATI</b>		17
Allegato A)	SCHEDA RICHIESTA INCENTIVI	17
Allegato B)	SCHEDA TECNICA DI FINE LAVORI	18
Allegato C)	SCHEDA TECNICA RELAZIONE CONTESTUALIZZATA	20
Allegati:	SCHEDA DI CALCOLO	22

## PREMESSA

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;
- riduzione dell' emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
- maggiore qualità dell'ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell'aria).

In linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell'edilizia e di inquinamento ambientale, e precisamente:

- decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10" e s.m.i.;
- decreto legislativo 19 Agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e DM 26/06/2015 requisiti minimi e Linee Guide e gli allegati e appendici

Il presente allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Volpiano, promuove gli interventi edilizi volti a:

- ottimizzare le prestazioni Energetiche ed Ambientali dell'involucro edilizio e dell'ambiente costruito;
- migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti, con riduzione di CO<sub>2</sub>;
- utilizzare fonti rinnovabili di energia;
- contenere i consumi idrici;
- permeabilizzare le aree esterne;
- utilizzare materiali Eco-Compatibili e Bio - Sostenibili;
- domotica.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o restauro o manutenzione straordinaria.

Vengono distinti requisiti **cogenti** e requisiti **incentivanti**. I primi definiscono un livello minimo di qualità energetica ed ambientale da conseguire **obbligatoriamente** in ciascun intervento. I secondi **non sono prescrittivi**, ma liberamente scelti, associati a punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto e incentivanti, con misure relative allo scorporo delle murature perimetrali e nell'ambito della disciplina del contributo di costruzione.

## QUADRO NORMATIVO

Gli obiettivi proposti dovranno essere raggiunti in linea con in quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell'edilizia e di inquinamento ambientale, e precisamente:

- decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10" e s.m.i.;
- decreto legislativo 19 Agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" con le disposizioni correttive ed integrative apportate dal decreto legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311;
- decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" con le disposizioni correttive ed integrative apportate dal decreto legislativo 29 Giugno 2010, n. 128;
- decreto legislativo n. 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia";
- legge della Regione Piemonte 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p);
- deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
- d.Lgs. 28/2011; DM 5/7/2012; DM 6/7/2012;
- norme UNI/TS 11300 1/2/3/4;
- norme CEI-016 e CEI 0-21;
- D.M. 28 dicembre 2012 "Conto Termico";
- DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181);

- Circolare esplicativa Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 16416 del 7 agosto 2013 del Ministero delle Attività Produttive recante “Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici”;
- D.G.R. 4 Febbraio 2014, n. 17-7073 “Adeguamento in materia di certificazione energetica alle disposizioni di cui al decreto legge 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 e al d.p.r. 75/2013. Modifica della D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 e s.m.i.” Bollettino Ufficiale n. 07 del 13 / 02 / 2014;
- Circolare ministeriale 12976/2013;
- Legge del 3 agosto 2013 n. 90, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014 , n. 102 . Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113);
- Decreti attuativi della legge 90/2013, approvati in data 26/06/2015; DM 26/06/2015 requisiti minimi, allegati e appendici; DM 26/06/2015 linee guide.

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROCEDURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INCENTIVI:**

### **Art. 1 - Obiettivi dello strumento**

Al fine di perseguire gli obiettivi generali indicati nella premessa, gli ambiti di approfondimento sono i seguenti:

- ottimizzazione delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'involucro edilizio e dell'ambiente costruito attraverso un miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio-impianto;
- utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche, con conseguente contenimento dei consumi;
- riduzione dell' emissione gassose in ambiente;
- maggiore qualità dell'ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell'aria, domotica e connettività);
- utilizzo di fonti di energia rinnovabile (D.Lgs. n. 28/2011);
- utilizzo di materiali Bio-compatibili ed Eco-compatibili.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la definizione di diversi livelli prestazionali di qualità, raggiungibili sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o restauro o manutenzione straordinaria, attraverso opportune soluzioni mirate intraprese dai soggetti interessati.

Al fine di valutare con metodo analitico i risultati delle scelte progettuali proposte vengono distinte due differenti tipologie di requisiti in ambito energetico ed ambientale:

- **requisiti cogenti:** definiscono un livello minimo da conseguire **obbligatoriamente** per ciascun intervento, in quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale cogente in materia;
- **requisiti incentivati:** non sono prescrittivi, ma **liberamente scelti**, calcolati e conseguiti in base alla corrispondenza con le prestazioni richieste e valutate attraverso opportune schede tecniche di dettaglio allegate al presente documento; essi generano l'ottenimento degli incentivi previsti e consistenti in:
  - *incrementi di capacità edificatoria;*
  - *riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione e oneri di urbanizzazione indotta, riduzione del contributo per l'occupazione del suolo pubblico).*

## Art. 2 - Definizioni

### 1) **Edificio:**

sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

### 2) **Bio-architettura dell'edificio:**

si intendono le sue **prestazioni in termini di efficienza energetica e ambientale**, valutate attraverso il comportamento globale del manufatto, sia durante la fase di esecuzione e sia durante quella di esercizio.

Essa comprende:

- a. **prestazioni energetiche** (quantità di energia consumata, dissipata, prodotta, reimpiegata e risparmiata);
- b. **corretto uso delle risorse naturali** durante la realizzazione, il recupero e la fase di esercizio del manufatto (eticità nell'impiego delle risorse ambientali prediligendo la correttezza e la parsimonia nel consumo e nello sfruttamento del suolo, dell'acqua, delle fonti di energia non rinnovabili, mostrando particolare attenzione a minimizzare le aree impermeabili di pertinenza dell'edificio, conservando e reimpiegando l'energia prodotta, riducendo la produzione di rifiuti non riciclabili, ecc...);
- c. **impiego di materiali** non tossici, biodegradabili, riciclabili e/o inerti, per la produzione dei quali non si è danneggiato alcun ecosistema, si è prodotta una quantità minima possibile di CO<sub>2</sub> e altri gas nocivi e non si sia impiegata una quantità di energia superiore a quella che deriva, in rapporto equivalente, dal suo impiego;
- d. **impiego di tecniche e tecnologie proprie della Bioarchitettura** (in accordo con quanto stabilito da ANAB e INBAR, con l'obiettivo di sensibilizzazione del mondo dell'edilizia e dell'architettura a costruire in maniera **eco-sostenibile**, attraverso un sistema di certificazione a punti, flessibile ma ben articolato, applicato agli edifici realizzati).

- 3) **Climatizzazione invernale o estiva:** insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- 4) **Impianto termico:** impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. **Sono compresi** negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre **non sono considerati impianti** termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- 5) **Condizionamento d'aria:** sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; si considerano **esclusivamente** i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 KW;
- 6) **Esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria:** complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- 7) **Prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di un edificio:** quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità è espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
- 8) **Qualità edilizia:** somma delle prestazioni tecniche, tecnologiche, di salubrità degli ambienti e di comfort contenute nel sistema edificio-impianto.
- 9) **Attestato di Prestazione Energetica dell'Edificio (APE):** documento redatto nel rispetto delle norme di legge Nazionali e Regionali. La certificazione energetica attesta la **prestazione o rendimento energetico di un edificio**, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato **indice di prestazione energetica annua** per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m<sup>2</sup> oppure in kWh/m<sup>3</sup>), che consente una **classificazione di merito degli**

**edifici.** Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi **A4, A3, A2, A1, B**) e grazie alle informazioni riportate sull'**attestato di prestazione energetica (APE)**, l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole. In tal senso si adotta il parametro **l'indice di prestazione energetica reale (EPL lordo)** indicato nell'APE quale valore di riferimento oggettivo indicante la qualità energetica dell'intervento.

- 10) **Catasto Energetico Regione Piemonte - SIPEE:** il Sistema informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici (SIPEE) gestisce l'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)**, i dati inseriti negli APE e la raccolta degli attestati trasmessi dai professionisti.

Il servizio SICEE/SIPEE risponde all'esigenza di fornire i primi strumenti essenziali per un'attuazione tempestiva della normativa in vigore dal 1° ottobre 2015.

- 11) **Ristrutturazione impianto:** interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento, ampliamento o modifica delle apparecchiature interessanti contemporaneamente sia il ciclo di produzione che di distribuzione e regolazione dell'energia (sia essa termica, elettrica o frigorifera).

- 12) **Nuova costruzione (comprende anche: demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione)**

a) nuova costruzione;

a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;

b) l'ampliamento di edifici esistenti in sopraelevazione o come ampliamento della sagoma, ai sensi del DPR n. 380/01 e s.m.i..

L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come "parte progettata per essere utilizzata separatamente" dall'allegato A del decreto legislativo 192/2005).

Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante **l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti** (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici di tutti gli impianti comuni risultanti.

Mentre **per i nuovi impianti dell'intervento di ampliamento, non connessi a quelli pre-esistenti**, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.

### 13) Ristrutturazioni importanti

Sono gli interventi che interessano gli elementi ed i componenti integrati, costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, **con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.**

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da

ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:

- a) **ristrutturazioni importanti di primo livello**: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con **un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
- b) **ristrutturazioni importanti di secondo livello**: l'intervento interessa l'involucro edilizio con **un'incidenza superiore al 25 per cento e minore uguale al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio** e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ( $H'T$ ) determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *se l'intervento riguarda una porzione della copertura dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ( $H'T$ ) si effettua per la medesima porzione della copertura;*
- *se l'intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ( $H'T$ ) si effettua per l'intera parete verticale opaca esposta a nord.*

#### 14) Riqualificazioni energetiche

interventi non riconducibili ai casi di ristrutturazione importante e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono **una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**.

Esse **comprendono anche**: la nuova installazione, la ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

		Frazione della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio interessata dalla ristrutturazione dell'involucro (f)		
		f > 50%	25 < f ≤ 50%	f ≤ 25%
Ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio	Sì	Ristrutturazione importante di primo livello	Ristrutturazione importante di secondo livello	Riqualificazione energetica
	No			

Schema riassuntivo interventi di ristrutturazione

### Art. 3 Destinazioni d'uso

Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dal presente Allegato, per quanto riguarda le destinazioni d'uso degli edifici si fa riferimento alle categorie previste dall'art. 3 del D.P.R. 412/93, di seguito riportate.

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
  - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
  - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
  - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
  - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
  - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
  - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo.
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
  - E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
  - E.6 (2) palestre e assimilabili;
  - E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive.
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

## Art. 4 - Procedure amministrative

In fase di presentazione della Pratica Edilizia al SUED, **occorre allegare:**

- ✓ **Specifica dichiarazione** nella quale indicare l'intenzione di avvalersi o di non avvalersi dello Strumento Integrativo al Regolamento Edilizio (si rimanda ad allegato A);
- ✓ **Relazione Tecnica**, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici; tale **Relazione Tecnica** (prevista dal DM 26/06/2015 requisiti minimi) deve essere redatta sulla base degli Allegati 1-2-3 conforme alla normativa Energetica Nazionale e Regionale cogente per le:
  - *Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;*
  - *Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazione energetica;*
  - *Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici e per le riqualificazione energetica degli impianti tecnici.*
- ✓ **Attestazione conformità** dello strumento informatico rilasciata dal CTI, che abbia il modulo ai sensi della DGR 46 -11968 - D.G.R. 43-11965 e DGR 45-11967;
- ✓ **Anteprima APE :**
  - a. per le pratiche che **NON RICHIEDONO** gli incentivi previsti dal presente Allegato Energetico l'anteprima APE può essere stampato con il programma Certificato CTI, con il quale è stata redatta la relazione di cui al punto precedente;
  - b. per le pratiche che **RICHIEDONO** di accedere agli incentivi previsti dal presente Allegato Energetico l'Anteprima APE deve essere stampato dall' apposito portale informatico predisposto dalla Regione Piemonte (SIPEE).

In seguito il Servizio Ambiente e Territorio provvede a trasmettere allo Sportello Energia la pratica energetica, il quale provvede ad effettuare le verifiche sui dati dichiarati.

Ogni pratica dovrà essere rispondente ai requisiti minimi previsti dalla normativa energetica nazionale e regionale cogente in materia alla data.

**Gli incentivi si ottengono con minimo: la classe "A2" per gli interventi di nuova costruzione e la classe "B" per gli interventi su edifici esistenti.**

Lo Sportello Energia comunica al Servizio Ambiente e Territorio le eventuali richieste di integrazioni o approfondimenti necessari e suggerisce soluzioni progettuali atte a migliorare l'efficienza energetica e la qualità ambientale dell'edificio in progetto, al fine di poter raggiungere un livello di incentivo superiore; quest'ultimo comunica le risultanze dello Sportello Energia al professionista incaricato ed all'intestatario della pratica edilizia.

Lo Sportello Energia trasmette inoltre al Servizio Ambiente e Territorio l'esito della pratica evidenziando le caratteristiche energetiche ed ambientali dell'intervento, specificando la classe energetica ed il livello dei requisiti raggiunti e il Servizio Ambiente e Territorio provvede a comunicare l'esito della pratica agli interessati.

Nel caso di varianti ai titoli abilitativi rilasciati o formatisi, si applicano gli incentivi secondo l'allegato energetico cogente alla data di rilascio /formazione del titolo abilitativo.

## **TITOLO II - STRUMENTI E METODI DI CALCOLO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INCENTIVI**

La qualità energetica ed ambientale del sistema edificio-impianto viene valutata dal presente strumento attraverso il soddisfacimento di diversi requisiti riconducibili ai seguenti due livelli di incentivi:

### **Primo livello:**

- *Carattere edilizio*
- *Carattere economico*

### **Art. 5 - Incentivi primo livello**

La **qualità energetica** del sistema edificio-impianto viene valutata utilizzando la classe espressa nell'anteprema APE (Attestato di Prestazione Energetica), emesso dalla Regione Piemonte, attraverso il suo portale informatico dedicato (SIPEE) ed accessibile ai Certificatori Energetici abilitati all'esercizio nella medesima Regione.

Inoltre l'intervento in esame dovrà soddisfare **obbligatoriamente** anche i **requisiti contenuti nelle schede ECO1 ed ECO 2** (allegate al presente) e relative al risparmio idrico, derivante dalle scelte progettuali applicate in ambito di acqua potabile per irrigazione e acqua potabile per usi indoor.

### **NUOVA COSTRUZIONE (comprendente anche: demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione)**

Gli incentivi di **primo livello** sono così definiti:

- **Incrementi di capacità edificatoria** (scorporo delle pareti perimetrali nel calcolo della Superficie Lorda di Pavimento – SLP - in progetto), come da tabella sotto riportata all'articolo 9.
- **Sconto sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria**, come da tabella sotto riportata all'articolo 9.

Il calcolo dello scorporo della SLP dalle murature perimetrali viene **valutato al netto** dei benefici già previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo 115/2008.

Tali incentivi NON SONO CUMULABILI, pertanto il richiedente dovrà scegliere ed indicare a quale incentivo desidera aderire.

## **EDIFICI ESISTENTI: ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche**

Gli incentivi di **primo livello** sono così definiti:

- **Sconto sul contributo del costo di costruzione / oneri di urbanizzazione indotta**, come da tabella sotto riportata all'articolo 10.
- **Sconto sul contributo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico**, come da tabella sotto riportata all'articolo 10.

**Tali incentivi SONO CUMULABILI,**

## **Art. 6 - Metodi di calcolo per il raggiungimento degli incentivi di primo livello e definizione degli incentivi stessi**

Nel caso di interventi di **NUOVA COSTRUZIONE** (comprendente anche: demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione).

- classe energetica **A2 o superiore**;
- risparmio idrico valutato **pari al 50% dell'acqua potabile**, su ognuno dei seguenti parametri standard:
  - utilizzo per aree esterne : 4 litri/mq /giorno;
  - fabbisogno per usi indoor: 120 l/persona/giorno.

Nel caso di interventi su **EDIFICI ESISTENTI** (ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche)

- classe energetica **B o superiore**;
- risparmio idrico valutato **pari al 40% dell'acqua potabile**, su ognuno dei seguenti parametri standard:
  - utilizzo per aree esterne : 4 litri/mq/ giorno;
  - fabbisogno per usi indoor: 120 l/persona/giorno.

Il risparmio idrico complessivo dovrà essere calcolato utilizzando le schede ECO 1 ed ECO 2, allegate al presente documento.

## **Art. 7 – Incentivi di secondo livello Bioarchitettura - Ambientali**

Tali incentivi sono previsti **unicamente per interventi di nuova costruzione** (comprendente anche: demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione).

La qualità ambientale del sistema edificio-impianto viene determinata attraverso la valutazione di opportune schede Bio-Architettura e Bio-Climatiche, compilate dai professionisti e allegate alla pratica.

Le schede di valutazione sono le seguenti:

- BIO 1 – Uso materiali da fonti rinnovabili;
- BIO 2 – Emissione di CO2 equivalenti;
- BIO 3 – Permeabilità delle aree esterne;
- BIO 4 – Coperture e facciate verdi;
- BIO 5 – Domotica.

Gli incentivi di secondo livello sono così definiti:

**NUOVA COSTRUZIONE (comprendente anche: demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione)**

Gli incentivi di **secondo livello** sono così definiti:

- **Sconto** sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come da tabella sotto riportata all'articolo 11.

**Tali incentivi SONO CUMULABILI con gli incentivi del primo livello (esclusivamente per la nuova costruzione).**

Infatti nel caso in cui il richiedente abbia richiesto gli incentivi di carattere edilizio (previsti nel 1° livello) potrà richiedere gli incentivi di carattere economico del presente 2° livello (ed in ogni caso abbinati alla classe energetica).

Mentre, nel caso in cui il richiedente abbia già richiesto gli incentivi di carattere economico (previsti nel 1° livello) potrà richiedere ulteriori incentivi di carattere economico del presente 2° livello, cumulabili con quelli del 1° livello (ed in ogni caso abbinati alla classe energetica).

**Art. 8 – Metodi di calcolo per il raggiungimento degli incentivi di secondo livello e definizione degli incentivi stessi**

La valutazione di ogni scheda (n. 5 in tutto) determina un punteggio variabile fra 1 e 5, in base al grado di soddisfazione dei criteri bio-climatici impostati nel progetto presentato.

La somma dei diversi punteggi ottenuti nelle singole schede, laddove pertinenti all'intervento esaminato, determina **quindi il valore complessivo attribuito al progetto in ambito di Sostenibilità Ambientale - Bioarchitettura.**

Pertanto il **punteggio massimo**, attribuibile in ambito di Sostenibilità Ambientale, **risulta essere pari a 25 e corrispondente ad un massimo sconto del 25% sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (per cui 1 punto attribuito corrisponde all'1% di sconto oneri).**

### TITOLO III – SCHEMA INCENTIVI

#### Art. 9 - Incentivi di primo livello per interventi di nuova costruzione (comprendente anche: demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione)

NUOVA COSTRUZIONE (demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione)	INCENTIVI EDILIZI ED ECONOMICI  (a scelta dell'operatore, NON CUMULABILI TRA ESSI)	
	% di scorporo dalle murature perimetrali di progetto dal calcolo della capacità edificatoria (SLP)	Sconto sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Classe A2	80%	25%
Classe A3	90%	50%
Classe A4	100%	75%

#### Art. 10 - Incentivi di primo livello per interventi su edifici esistenti: ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche

Interventi su EDIFICI ESISTENTI (ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche)	INCENTIVI ECONOMICI  (CUMULABILI TRA ESSI)	
	Detrazione del contributo relativo al Costo di Costruzione/oneri urbanizzazione indotta	Sconto del contributo occupazione suolo pubblico
Classe B	Detrazione del 20% del contributo relativo al Costo di Costruzione/Indotta	Sconto 20% contributo occupazione suolo pubblico
Classe A1	Detrazione del 40% del contributo relativo al Costo di Costruzione/Indotta	Sconto 40% contributo occupazione suolo pubblico
Classe A2	Detrazione del 60% del contributo relativo al Costo di Costruzione/Indotta	Sconto 60% contributo occupazione suolo pubblico
Classe A3	Detrazione del 80% dei contributo relativo al Costo di Costruzione/Indotta	Sconto 80% contributo occupazione suolo pubblico
Classe A4	Detrazione del 100% dei contributo relativo al Costo di Costruzione/Indotta	Sconto 100% contributo occupazione suolo pubblico

**Art. 11 - Incentivi di secondo livello SOLO per interventi di nuova costruzione (comprendente anche: demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione)**

NUOVA COSTRUZIONE (demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione)	INCENTIVI ECONOMICI DEL 2° LIVELLO		
	Incentivi EDILIZI (1° LIVELLO)	Incentivi ECONOMICI (1° LIVELLO)	Incentivi ECONOMICI DEL 2° LIVELLO (CUMULABILI CON GLI INCENTIVI EDIZI ED ECONOMICI DEL 1° LIVELLO)
	% di scorporo dalle murature perimetrali di progetto dal calcolo della capacità edificatoria (SLP)	Sconto sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	Sconto sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Classe A2	80%	25%	variabile dal 1% al 25%
Classe A3	90%	50%	variabile dal 1% al 25%
Classe A4	100%	75%	variabile dal 1% al 25%

**TITOLO IV – Vigilanza, chiusura lavori, sanzioni.**

**Art. 12 - Vigilanza**

Oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti in capo ad altri Enti di controllo, verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale potranno comunque essere eseguite a campione, anche in corso d'opera, avvalendosi di ARPA e, se necessario, di tecnici certificatori esterni. Il certificatore dovrà essere indipendente dall'attività di progettazione e direzione lavori relativa all'intervento edilizio e dovrà accertare l'assoluta coerenza tra ciò che viene progettato e ciò che viene realizzato.

Il certificatore svolgerà il proprio compito di verifica e vigilanza per conto dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 13 - Fase di chiusura dei lavori**

Con la **Dichiarazione di fine lavori** (allegato B) dovranno essere allegati:

- a. **documentazione fotografica contestualizzata**, timbrata e siglata dal Direttore Lavori, necessaria a dimostrare e descrivere l'avvenuta corretta nell'esecuzione di quelle opere di carattere Energetico – ambientale, dichiarate in fase di presentazione del progetto e avallate dallo Sportello Energia e trasmesse al Servizio Ambiente e Territorio, attraverso la verifica del progetto e dell'allegato Energetico.
- b. **Attestato di Certificazione Energetica (APE)**, redatto attraverso il sistema SICEE Regione Piemonte trasmesso al Servizio Ambiente e Territorio, timbrato e siglato da altro professionista incaricato e abilitato rispetto a chi a redatto la Legge 10/91.
- c. **Certificazioni di conformità**, di ispezione di fabbrica e prestazionali dei materiali e delle tecnologie utilizzati.
- d. **Bolle di trasporto** e consegna di tutte le forniture di cui al precedente punto c.

## **Art. 14 - Sanzioni**

Nell'ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, il Servizio Ambiente e Territorio, per il tramite del suo Responsabile, provvederà ad ingiungere alle Proprietà di provvedere al loro rimedio entro un congruo termine perentorio, in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato ed incentivato.

Nell'ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione della diffida, il Comune provvederà a sanzionare sulla base della normativa vigente, oltre che a richiedere la restituzione degli incentivi ottenuti aumentati degli interessi legali.

Tutte le dichiarazioni contenute nei documenti da redigere ai fini dell'ottenimento delle diverse certificazioni/qualificazioni, dovranno essere prodotte nel rispetto dell' art. 481 del Codice Penale.

## **TITOLO V - UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI**

Con riferimento al D.Lgs. del 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*, si precisa che, per quanto concerne gli obblighi di copertura percentuale dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento le varie definizioni ed eventuali deroghe occorre fare riferimento all'allegato 3 del medesimo decreto.

## ALLEGATI

ALLEGATO A

SCHEDA RICHIESTA INCENTIVI

**OGGETTO: STRUMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**  
**Richiesta finalizzata all'ottenimento degli incentivi**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il ..... / ..... / .....,  
residente in ..... via / corso .....  
tel..... codice fiscale .....  
in qualità di <sup>1</sup>..... del .....

- Permesso di Costruire n.....
- Denuncia di Inizio Attività n.....
- Segnalazione Certificata di inizio attività n.....
- Altro.....

### CHIEDE

- Di poter usufruire del seguente **incentivi di Primo Livello** e pertanto allega:
  - ✓ **Relazione Tecnica**, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;
  - ✓ **Attestazione conformità** dello strumento informatico rilasciata dal CTI, che abbia il modulo ai sensi della DGR 46 -11968 - D.G.R. 43-11965 e DGR 45-11967;
  - ✓ **Anteprima APE**
  - ✓ **Scheda ECO1** - Consumo acqua potabile per irrigazione;
  - ✓ **Scheda ECO2** - Consumo acqua potabile per usi indoor;
- Di poter usufruire degli **incentivi di Secondo Livello** e pertanto allega, in aggiunta a quanto richiesto al punto precedente:
  - ..BIO 1 – Uso materiali da fonti rinnovabili;
  - ..BIO 2 – Emissione di CO2 equivalente;
  - ..BIO 3 – Permeabilità delle aree esterne;
  - ..BIO 4 – Coperture e facciate verdi;
  - ..BIO 5 – Domotica.
- Di non usufruire degli incentivi e pertanto allega:
  - Relazione Tecnica**, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;
  - Attestazione conformità** dello strumento informatico rilasciata dal CTI, che abbia il modulo ai sensi della DGR 46 -11968 - D.G.R. 43-11965 e DGR 45-11967;
  - Anteprima APE**

Distinti saluti.  
Volpiano, ..... / ..... / .....

IL RICHIEDENTE

*Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate.*

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23, comma 4, del D.Leg. n. 196, ai soli fini sopra indicati.*

<sup>1</sup> Titolare del Titolo abilitativo o successori o avanti causa

**ALLEGATO B**

**SCHEDA TECNICA DI FINE LAVORI**

**RICHIEDENTE**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

**RICHIESTA INOLTRATA DA**

**proprietario/committente dell'edificio**

**progettista dell'edificio/intervento**

o iscritto \_\_\_\_\_

**impresa edile**

- iscritta \_\_\_\_\_

**UBICAZIONE DELL'EDIFICIO**

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO EDILIZIO**

**nuova costruzione;** --

**demolizione con ricostruzione;** --

**ampliamento o ristrutturazione;** --

**restauro, risanamento conservativo;** --

**manutenzione straordinaria.** --

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI AVER RISPETTATO, IN SEDE ESECUTIVA, I REQUISITI INDICATI IN FASE PROGETTUALE ATTRAVERSO I SEGUENTI DOCUMENTI (a seconda dei casi):**

- Relazione Tecnica** di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (**aggiornata se sono stati previsti interventi in variante**)
- Relazione contestualizzata** (allegato C) alla rispondenza con le fotografie di cantiere corrispondenti alle stratigrafie dichiarate in rispondenza;
- Attestato di Prestazione Energetica definitivo (APE)**, registrato presso il SIPEE;
- ECO1 – Consumo acqua potabile per irrigazione;**
- ECO2 – Consumo acqua potabile per usi indoor;**
- BIO 1 – Uso materiali da fonti rinnovabili;**
- BIO 2 – Emissione di CO2 equivalente;**
- BIO 3 – Permeabilità delle aree esterne;**
- BIO 4 – Coperture e facciate verdi;**
- BIO 5 – Domotica.**

**OTTENENDO I SEGUENTI INCENTIVI PREVISTI DAL COMUNE DI VOLPIANO:**

- **INCENTIVO DI PRIMO LIVELLO:** \_\_\_\_\_
- **INCENTIVO DI SECONDO LIVELLO:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale, la rispondenza delle opere ai requisiti prestazionali selezionati nel presente documento.

Volpiano, data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente

Firma del Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RICHIEDENTE**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
 Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

**RICHIESTA INOLTRATA DA**

- proprietario/committente dell'edificio**
- progettista dell'edificio/intervento**
  - iscritto \_\_\_\_\_
- impresa edile**
  - iscritta \_\_\_\_\_

**UBICAZIONE DELL'EDIFICIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO EDILIZIO**

- nuova costruzione;** --
- demolizione con ricostruzione;** --
- ampliamento o ristrutturazione;** --
- restauro, risanamento conservativo;** --
- manutenzione straordinaria.** --

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI AVER RISPETTATO, IN SEDE ESECUTIVA, I REQUISITI INDICATI IN FASE PROGETTUALE ATTRAVERSO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- Relazione Tecnica** di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (**aggiornata se sono stati previsti interventi in variante**)
- Attestato di Prestazione Energetica definitivo (APE)**, registrato presso il SIPEE;
- ECO1 – Consumo acqua potabile per irrigazione;**
- ECO2 – Consumo acqua potabile per usi indoor;**
- BIO 1 – Uso materiali da fonti rinnovabili;**
- BIO 2 – Emissione di CO2 equivalente;**
- BIO 3 – Permeabilità delle aree esterne;**
- BIO 4 – Coperture e facciate verdi;**
- BIO 5 – Domotica.**

**OTTENENDO I SEGUENTI INCENTIVI PREVISTI DAL COMUNE DI VOLPIANO:**

- **INCENTIVO DI PRIMO LIVELLO:** \_\_\_\_\_
- **INCENTIVO DI SECONDO LIVELLO:** \_\_\_\_\_

**ALLEGA:**

- **RELAZIONE CONTESTUALIZZATA:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale, la rispondenza delle opere ai requisiti prestazionali selezionati nel presente documento.

Volpiano, data \_\_\_\_\_

Firma del Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_

## **SCHEDE ECO 1 – ECO 2**

**Obiettivo:** Riduzione del consumo di risorse • Razionalizzazione dell'uso delle risorse • Riduzione dei consumi d'acqua potabile.

Il recupero dell'acqua piovana è ammesso solo dalle coperture, è escluso il recupero da ogni altro luogo.

L'acqua piovana delle coperture, ad esclusione dell'acqua di prima pioggia, va raccolta in una vasca e utilizzata mediante appositi sistemi di captazione, filtro, accumulo e impianto di distribuzione con apposita rete duale per usi nodi irrigazione e/o indoor. Dovrà essere sempre previsto l'utilizzo dell'acqua piovana per l'irrigazione delle aree verdi. La rete duale potrà servire per i seguenti usi (tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'ARPA competente): 1. utilizzo irriguo di aree verdi; 2. creazione di ambiente acquatico naturalizzato: fontane e giochi d'acqua; 3. alimentazione sussidiaria dei laghetti di fitodepurazione; 4. lavaggio delle aree pavimentate esterne; 5. lavaggio auto; 6. usi tecnologici: sistemi di climatizzazione attivi e passivi; 7. W.C.; alimentazione delle cassette di scarico del W.C.; 8. alimentazione di lavatrici: a ciò predisposte. La creazione di spazi acquatici non deve essere fonte di proliferazione di insetti, a tal fine l'acqua non potrà essere mal stagnante.

L'elenco costituisce, ad eccezione del punto 1, un riferimento indicativo per i soggetti attuatori ed ha valore non esaustivo, si potranno prendere in considerazione altri usi compatibili proposti dal progettista, di cui possa essere dimostrata l'applicabilità e l'efficacia anche in relazione alle indicazioni dell'ente competente.

Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque piovane dalle coperture va calcolato in funzione del volume di acqua piovana captabile o in relazione ai fabbisogno idrico (vedi esempio allegato).

### **Esempio: CALCOLO RECUPERO ACQUA PIOVANA RICHIESTA INCENTIVI DI PRIMO LIVELLO – STIMA DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE ED USI INDOOR**

#### **DATI PLUVIOMETRICI**

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE 900 mm/ mq

(dato dedotto dallo schema allegato scaricato dal sito della Regione Piemonte)

#### **DATI DI PROGETTO:**

- SUPERFICI IMPERMEABILI IN PROGETTO: 615,23 mq

- COPERTURA A FALDE EDIFICIO: 355,61 mq

- SUPERFICIE DEI TETTI PIANI: 259,62 mq

#### **- STIMA ANNUA RECUPERO ACQUE METEORICHE**

$0,90 \times 615,23 \text{ mq} = 553,71 \text{ mc/anno}$

#### **- DETERMINAZIONE VOLUME VASCA DI ACCUMULO**

$= 553,71/80 \text{ (stima numero di piogge annuali)} = 6,92 \text{ mc}$

**- CALCOLO FABBISOGNO PER IRRIGAZIONE AREA VERDE 595,82 mq**

- AREA VERDE CONDOMINIALE 421,15 mq
- AREA VERDE PRIVATO 174,67 mq

0,4 mc/mq annui PER IRRIGAZIONE

$595,82 \times 0,4 = 238,33$  mc/ anno

**CALCOLO FABBISOGNO ACQUA PER USI INDOOR**

**DATO DI PROGETTO:** 671,18 mq SUL in progetto/ 35 mq = 20 abitanti

Con gli aeratori, il doppio scarico per i WC e le rubinetterie a controllo di flusso si riduce il consumo medio di acqua da 120 L/persona giorno fino a 70 L/persona giorno.

Ipotizzando una vasca di accumulo di 5 mc si riesce a determinare la quantità di acqua che si può recuperare in un anno:

$5 \text{ mc} \times 80$  (stima giorni numero di piogge annuali) = 400 mc di cui:

- 150 mc si possono utilizzare per il fabbisogno di irrigazione;
- 250 mc per gli usi indoor.

**Irrigazione (scheda ECO.1)**

150,00 mc di acqua recuperati per un fabbisogno di 238,33 mc reimpiegando così l'63% fabbisogno di acqua per l'irrigazione.

**Usi indoor (scheda ECO.2)**

$250 \text{ mc di acqua recuperati} / 20 \text{ ab.} / 365 \text{ gg} \times 1000 = 34,25 \text{ L/ persona giorno}$

$\frac{250}{20} = 12,5 \text{ mc}$   $\frac{12,5}{365} * 1000 = 34,24 \text{ litri/g}$  a persona

Risparmiando 25,00 L/ persona giorno grazie ad aeratori, doppio scarico per i WC e rubinetterie a controllo di flusso arriviamo ad un totale di 59,25 litri persona giorno reimpiegando complessivamente il 49% di fabbisogno di acqua per gli usi indoor.

Per tanto il volume di acqua potabile consumata annualmente per persona al netto delle acque di recupero è di 60,75 L/ persona giorno.

**Verifica finale:**

La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica, a firma asseverata di tecnico abilitato facente specifico riferimento ai dispositivi effettivamente adottati. All'atto della richiesta dell'agibilità dovranno essere consegnati gli elaborati esecutivi dell'impianto, con esplicita illustrazione dell'adempimento delle prescrizioni del presente articolo. Il D.L. dimostra la conformità al progetto dell'impianto installato. Qualora si siano realizzate modifiche, sarà allegata documentazione progettuale che ne attesti il raggiungimento dei requisiti prefissati.

## **SCHEDA ECO\_1 - Consumo acqua potabile per irrigazione.**

### **Punteggio: Requisito obbligatorio**

Sistemi di recupero e riuso dell'acqua piovana.

### **Requisito minimo è l'installazione dei seguenti dispositivi di risparmio idrico:**

**Il 50% (nuova costruzione) o il 40% (edifici esistenti) dell'acqua piovana** va accumulato e utilizzato tramite rete duale per usi non pregiati e/o smaltito nel sottosuolo secondo le indicazioni dell'Ente competente. Non vi deve essere allacciamento alla rete delle acque bianche né l'acqua piovana deve confluire nella rete delle acque miste. L'acqua di dilavamento di superfici di traffico e cortili in ambito industriale ed artigianale ad alto carico inquinante, strade a traffico elevato e grandi parcheggi deve essere trattata prima di essere smaltita localmente, secondo le indicazioni dell'Ente competente.

## **SCHEDA ECO\_2 - Consumo acqua potabile per usi indoor.**

### **Punteggio: Requisito obbligatorio**

### **Requisito minimo è l'installazione dei seguenti dispositivi di risparmio idrico:**

1. **Contatori:** è fatto obbligo di un contatore di acqua aggiuntivo o sostitutivo di quello del fornitore diservizio, ubicato all'interno di ogni unità Immobiliare con il display sempre a vista, al fine di permettere il controllo visivo dei consumi d'acqua da parte degli utenti.
2. **Economizzatori di flusso:** è fatto obbligo di utilizzare per tutti i rubinetti dell'unità immobiliare escluse le docce: miscelatori monocomando con cartuccia con economizzatore del flusso incorporato, e/o unità di controllo di energia, che riducano il flusso da 15-20 litri/min a 7-10 litri/min,
3. **Doppio tasto:** e' fatto obbligo di utilizzare per tutti i WC dell'unità immobiliare: Cassetta per WC a doppio tasto (flusso abbondante, flusso ridotto). Nel caso di destinazioni ricettive e zone a destinazione turistica si dovranno inoltre installare in ogni doccia:
4. **Aeratori di flusso;**
5. **Dispositivi atti** a stabilizzare la temperatura dell'acqua richiesta, indipendentemente dalla pressione;
6. **Pompe di ricircolo** che rendano l'acqua calda immediatamente fruibile.

I dispositivi indicati ai punti 2,3,4 sono solo esemplificativi: saranno ammesse soluzioni alternative purché accompagnate da relazione a firma di tecnico impiantista attestante **un risparmio del 20% rispetto ai consumi abituali di acqua potabile, e comunque non superante i 120 litri/ab/giorno.**

Nel caso di interventi su edilizia esistente si farà riferimento alla media dei consumi degli ultimi 2 anni.

# **SCHEDE DI CALCOLO INCENTIVI PRIMO LIVELLO**





# **SCHEDE DI CALCOLO INCENTIVI SECONDO LIVELLO**

**STRUMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI VOLPIANO IN  
MATERIA DI ECOEFFICIENZA DEL COSTRUITO ESOSTENIBILITA' AMBIENTALI**

**ALLEGATO ENERGETICO  
SCHEDE DI VALUTAZIONE INCENTIVI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO**

**DATI RICHIEDENTE**

Nome richiedente	
Permesso di costruire n°	
DIA n°	

**UBICAZIONE**

Indirizzo	
Comune - CAP	
Provincia / Regione	

**DATI DI CONTESTO\***

Centro storico (A) / Zona semicentrale - Periferia (B)	<b>B</b>
Presenza di vincoli all'impiego di pannelli solari per la produzione di ACS	<b>no</b>
Presenza di aree a verde	<b>sì</b>
Presenza di aree esterne pavimentate	<b>sì</b>

**TIPOLOGIA DI EDIFICIO**

Edificio Residenziale	<input checked="" type="radio"/>
Edificio Scolastico	<input type="radio"/>
Terziario	<input type="radio"/>
Produttivo	<input type="radio"/>

**UTENTE**

Visualizzazione completa (Comune)	<input checked="" type="radio"/>
Nome nuovo utente	

**TIPO DI VERIFICA**

Ex-Legge10/91 e s.m.i. e D.Lgs 192/2005 e s.m.i.	<input type="checkbox"/>
Verifica completa (accesso incentivi)	<input type="checkbox"/>

\*Spuntare i dati di contesto e disattivare i criteri non applicabili





**COMUNE DI VOLPIANO**

**STRUMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO DELVOLPIANO IN MATERIA DI  
ECOEFFICIENZA DEL COSTRUITO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALI**

**SCHEDE DI VALUTAZIONE INCENTIVI DI I° E II° LIVELLO  
RESIDENZIALE, TERZIARIO, COMMERCIALE,  
PRODUTTIVO**

Elenco generale dei criteri

<b>ELENCO CRITERI</b>		<b>NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE IMPORTANTI</b>
ECO 1	Acqua potabile per usi indoor	
ECO 2	Acqua potabile per irrigazione	
<b>BIO 1 Materiali eco-compatibili</b>		
BIO 1	Uso materiali da fonti rinnovabili	
<b>BIO 2 Emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente</b>		
BIO 2	Emissioni di CO <sub>2</sub>	
<b>BIO 3 Permeabilità del suolo</b>		
BIO 3	Permeabilità del suolo	
<b>BIO 4 Impatto sull'ambiente circostante</b>		
BIO 4	coperture e facciate verdi	
<b>BIO 5 Domotica</b>		
BIO 5	Qualità del sistema di cablatura Videocontrollo	
BIO 5	Videocontrollo	





CRITERIO BIO 1		NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE IMPORTANTI	RESIDENZIALE, TERZIARIO, COMMERCIALE, PRODUTTIVO	PRIVATO
<b>Uso materiali da fonti rinnovabili</b>				
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
BIO 1 Materiali eco-compatibili		Uso materiali da fonti rinnovabili		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili		%		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITA' DI MISURA</b>		
Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell'intervento		%		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		<u>n° piani &gt; 1</u>	<b>PUNTI</b>	
NEGATIVO		-1%	-1	
		0,0%	0	
SUFFICIENTE		10,0%	1	
		20,0%	2	
BUONO		30,0%	3	
		40,0%	4	
OTTIMO		50,0%	5	
<b>METODO E STRUMENTI DI VERIFICA</b>				

**NB** Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:

- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero edificio;
  - nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento.
- "Da fonte rinnovabile"



DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
I1 A - Peso totale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (v. Strumento di calcolo 2.3.1/2).		
I2 B - Peso totale dei materiali utilizzati (v. Strumento di calcolo 2.3.1/2).		
DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO	
D1 Computo metrico dei materiali edili utilizzati.		
D2 Estratto del computo metrico dei materiali edili utilizzati provenienti da fonti rinnovabili.		
D3 Strumenti di calcolo 2.3.1/2		
D4		
D5		

**BENCHMARKING**

Livello 0: E' stato quantificato il peso di materiali da fonti rinnovabili presente in alcuni edifici scelti come rappresentativi della comune pratica costruttiva a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. Il peso totale dei material

<b>VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>	<b>0</b>	<b>n° piani &gt; 1</b>
<b>PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO</b>		<b>0,00</b>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	-	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	-	
<b>LETTERATURA TECNICA</b>	-	

CRITERIO BIO 2	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	RESIDENZIALE, TERZIARIO,	PRIVATO
<b>Emissioni di CO2</b>			
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>	<b>CATEGORIA</b>		
BIO 2 Emissioni di CO2 equivalente	Emissioni di CO2		
<b>ESIGENZA</b>	<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio	%		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>		
Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione	%		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>			
	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
NEGATIVO	>100	-1	
SUFFICIENTE	100	0	
BUONO	40	3	
OTTIMO	0	5	
<b>METODO E STRUMENTI DI VERIFICA</b>			
La verifica del criterio comporta la seguente procedura:			
1. calcolo dell'energia fornita utilizzata annualmente per l'esercizio dell'edificio, costituita dai contributi di:			
- climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e ACS calcolati sulla base del			
<b>DATI DI INPUT</b>			
	<b>VALORE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	
I1	Compilare Strumento di calcolo 3.1.2	-	-
I2	CO2 equivalente annua prodotta annualmente per l'esercizio dell'edificio.	-	kg CO2/m <sup>2</sup>
I3			
<b>DOCUMENTAZIONE</b>			
	<b>NOME DOCUMENTO</b>		
D1	Strumento di calcolo 3.1.2		
D2	Planimetria del sito.		
D3	Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti spe		
D4	Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione,		
D5	Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.		
D6	Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.		
D7	Progetto del sistema impiantistico (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).		
<b>BENCHMARKING</b>			
Livello zero: corrisponde alle emissioni prodotte dal riscaldamento domestico di edifici conformi alla comune pratica costruttiva riscontrata nella Regione Piemonte.			
Livello 3: corrisponde alle emissioni prodotte dal riscaldamento domestico di edifici co			
<b>VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			
		0	%
<b>PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO</b>			
			0,00
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>			
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>			
10			
<b>LETTERATURA TECNICA</b>			

<b>CRITERIO BIO 3</b>	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	RESIDENZIALE, TERZIARIO,	PRIVATO	<b>0</b>
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>	<b>CATEGORIA</b>			
BIO 3 Permeabilità del suolo	Permeabilità del suolo			
<b>ESIGENZA</b>	<b>PESO DEL CRITERIO</b>			
%	20%			
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>			
0	0			

SCALA DI PRESTAZIONE		
	0	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0%	0
BUONO	60%	3
OTTIMO	100%	5

**METODO E STRUMENTI DI VERIFICA**

La verifica del criterio comporta la seguente procedura:

1. calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio; (A)
2. calcolare l'area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell'edificio come somma delle superfici moltiplicate per la relativa % di permeabilità; (B)
3. calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili rispetto al totale:  
•  $B/A \times 100$ .
4. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio

DATI DI INPUT	% permeabilità	VALORE	UNITA' DI MISURA
I1 A - area complessiva delle superfici di pertinenza dell'edificio			m <sup>2</sup>
I2 B - area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell'edificio			m <sup>2</sup>
I3.1 Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m <sup>2</sup>
I3.2 Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m <sup>2</sup>
I3.3 Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m <sup>2</sup>
I3.n Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m <sup>2</sup>

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
D1 Planimetria generale sistemazioni esterne.	
D2 Stratigrafie di dettaglio delle pavimentazioni esterne.	
D3 Descrizione delle valutazioni generali condotte.	

**BENCHMARKING**

I valori di benchmark sono espressi in % e rappresentano il rapporto tra la quantità di superfici esterne di pertinenza permeabili rispetto alla totalità delle superfici esterne di pertinenza del progetto.

Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di superfici esterne di pertinenza dell'edificio permeabili.

Livello 5: Il livello cinque corrisponde alla totale permeabilità delle superfici di pertinenza dell'edificio di progetto.

<b>VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>	<b>0</b>	0
<b>PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO</b>		<b>0,00</b>

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

-

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

-

**LETTERATURA TECNICA**

CRITERIO BIO 4		NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	RESIDENZIALE, TERZIARIO,	PRIVATO
<b>coperture e facciate verdi</b>				
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
BIO 4 Impatto sull'ambiente circostante		coperture e facciate verdi		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo		20%		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITA' DI MISURA</b>		
Rapporto tra l'area delle coperture con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 65% per i tetti piani o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugn		%		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		%	PUNTI	
NEGATIVO		-	-1	
SUFFICIENTE		0%	0	
BUONO		60%	3	
OTTIMO		100%	5	
<b>METODO E STRUMENTI DI VERIFICA</b>				
La verifica del criterio comporta la seguente procedura:				
1. calcolo:				
- A = area complessiva delle coperture;				
- B = area complessiva delle coperture con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno);				
• $B/A \times 100$ .				
2. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio.				
<b>DATI DI INPUT</b>		<b>VALORE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	
I1	A - area complessiva delle superfici di copertura dell'edificio		m <sup>2</sup>	
I2	B - area complessiva delle coperture con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno)		m <sup>2</sup>	
I2.1	Tipo di copertura piana (riflessione $\geq$ 65%) ed estensione.	Tipo 1		m <sup>2</sup>
I2.2	Tipo di copertura piana (riflessione $\geq$ 65%) ed estensione.	Tipo 2		m <sup>2</sup>
I2.3	Tipo di copertura falda (riflessione $\geq$ 25%) ed estensione.	Tipo 1		m <sup>2</sup>
I2.4	Tipo di copertura falda (riflessione $\geq$ 25%) ed estensione.	Tipo 2		m <sup>2</sup>
I2.5	Estensione copertura a verde			m <sup>2</sup>
I2.6	Estensione copertura ombreggiate (ore 12 del 21 giugno)			m <sup>2</sup>
<b>DOCUMENTAZIONE</b>		<b>NOME DOCUMENTO</b>		
D1	Planimetria generale coperture.			
D2	Dettaglio delle coperture.			
<b>BENCHMARKING</b>				
I valori di benchmark sono espressi in % e rappresentano il rapporto tra la quantità di superfici coperte con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e la totalità delle superfici coperte.				
Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di superfici coperte con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno).				
Livello 5: Il livello cinque corrisponde alla totale presenza di superfici coperte con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno)				
		<b>0</b>	%	
<b>PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO</b>			<b>0,00</b>	
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>				
-				
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>				
-				
<b>LETTERATURA TECNICA</b>				

CRITERIO BIO 5		NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE IMPORTANTI	RESIDENZIALE, TERZIARIO, COMMERCIALE	PRIVATO
<b>Qualità del sistema di cablatura Videocontrollo</b>				
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
BIO 5 Domotica		Qualità del sistema di cablatura Videocontrollo		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Permettere la trasmissione dati all'interno dell'edificio per diverse finalità (Televisione, Internet, Video CC etc)		100%		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITA' DI MISURA</b>		
Presenza e caratteristiche cablaggio strutturato nelle parti comuni o negli alloggi		Unitaria		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		-	PUNTI	
NEGATIVO		-1	-1	
SUFFICIENTE	Presenza di cablaggio per parabola satellitare centralizzata	0	0	
BUONO	Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Predisposizione per sistema di videosorveglianza con telecamere a controllo degli accessi pedonali e carrai, delle parti comuni dell'edificio (scale, cantine, box) e degli ingressi delle unità abitative	3	3	
OTTIMO	Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Presenza di cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a Internet a larga banda. Presenza di cablaggio strutturato negli alloggi. Presenza di telecamere a controllo degli accessi pedonali e carrai, delle parti comuni dell'edificio (scale, cantine, box) e degli ingressi delle unità abitative. In ogni unità abitativa predisposizione (alimentazione e cablaggio) per l'installazione di telecamere in posizione idonea a monitorare gli accessi e l'ambiente.	5	5	
<b>METODO E STRUMENTI DI VERIFICA</b>				
<p>Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 verificare previsione cablaggio per antenna centralizzata TV e caratteristiche di quest'ultima (satellitare/non satellitare)</li> <li>2 verificare predisposizione nelle parti comuni di cablaggio per sistema di videosorveglianza;</li> <li>3 verificare presenza di cablaggio strutturato negli alloggi (punti di rete)</li> <li>4 verificare presenza di cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a Internet a larga banda</li> <li>5. individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuzione del punteggio</li> <li>6 verificare presenza e ubicazione telecamere per videosorveglianza installate nelle aree comuni dell'organismo edilizio e nelle unità abitative</li> <li>7 verificare che l'area monitorata sia adeguata per tenere sotto controllo visivo le zone critiche esposte al rischio di intrusione per scopi criminali</li> <li>8. individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuzione del punteggio</li> </ol> <p>Per quanto riguarda l'installazione delle componenti è vincolante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-assicurare la copertura visiva dell'intera area da monitorare;</li> <li>-scegliere il materiale di riconosciuta qualità (garanzia etc ...)</li> <li>-inserire le componenti in parti sicure ed accessibili ai soli operatori di settore.</li> </ul> <p>E' vincolante che ogni telecamera sia collegata a opportuni sistemi di registrazione che garantiscano la disponibilità delle immagini delle ultime 24 ore.</p> <p>Deve essere prevista una alimentazione di backup per garantire il funzionamento della videosorveglianza per 1 h in assenza di corrente elettrica.</p>				
<b>DOCUMENTAZIONE</b>		<b>NOME DOCUMENTO</b>		
D1	Relazione tecnica contenente la descrizione del sistema di cablatura dell'edificio.			
D2	Schema sistema di cablatura edificio ed unità abitative			
<b>BENCHMARKING</b>				
In base all'attuale pratica costruttiva, sono stati identificati diversi livelli di cablaggio necessari per poter fornire servizi telematici avanzati e di automazione di edificio. Il cablaggio con cavo antenna centralizzata per televisione e satellite è ampiamente diffuso, ed è dato per scontato.				
<b>VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		0	-	
<b>PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO</b>		0,00		
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>				
-				
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>				
ISO/IEC 11801				
<b>LETTERATURA TECNICA</b>				